



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2210

Sperimentazione Blockchain Applicata alla tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale: approvazione schema di protocollo d'intesa con il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine e con la Latteria Sociale Valtellina società cooperativa agricola 2

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2211

2014IT16RFOP12-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale. approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018 12

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2213

Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle province e della Città metropolitana di Milano a.s. 2020/2021 16

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2117

POR FSE 2014/2020 – (Asse II – Azione 9.3.3) Misura Nidi Gratis a.s. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) e a.s. 2019-2020 (d.g.r. 1668/2019): incremento dotazione finanziaria 25

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2221

Approvazione dello schema di convenzione con Ismea (Istituto di servizi al mercato agricolo e alimentare) per il servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche 27

Delibera Giunta regionale 8 ottobre 2019 - n. XI/2229

Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative (l.r. n. 6/2015, art. 34, c. 2) – Revoca Della d.g.r. n. 4842/2016 41

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

Decreto dirigente unità organizzativa 7 ottobre 2019 - n. 14291

Iscrizione all'albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza – Sezione B «Case Rifugio» – «Società cooperativa sociale Buona Giornata» 54

D.G. Sviluppo economico

Decreto direttore generale 30 settembre 2019 - n. 13826

Proroga del d.d.g. n. 14508 del 10 ottobre 2018 di costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di ammissione presentate a valere sull'avviso «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali, cofinanziato POR FESR 2014-2020 (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017) 57

Decreto dirigente struttura 3 ottobre 2019 - n. 14099

2014IT16RFOP12 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione concessa all'impresa Know Medical - Società Commerciale Internazionale Import-Export s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 750211 – CUP E62B18001320006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali 59

Decreto dirigente struttura 7 ottobre 2019 - n. 14268

2014IT16RFOP12 - RLO12017003982 - Bando linea «INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- Esiti istruttori – 68° provvedimento 64

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

Decreto dirigente unità organizzativa 2 ottobre 2019 - n. 13796

Costituzione della Consulta Pesca del Bacino 10 – Valle Camonica ai sensi della l.r. 31/2008, art. 135, comma 10 71

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2210
Sperimentazione Blockchain Applicata alla tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale: approvazione schema di protocollo d'intesa con il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine e con la Latteria Sociale Valtellina società cooperativa agricola

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. n. 29/2016 «Lombardia è ricerca e innovazione», che all'art. 2, comma 6, lettera d) prevede che la Giunta approvi progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo, al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione ed in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale;

Richiamato il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (d.c.r. n. 469/2019), che prevede, tra le sperimentazioni e i progetti strategici, alcune iniziative trainanti per lo sviluppo del sistema lombardo in specifiche aree di sviluppo, tra cui l'utilizzo delle Tecnologie IoT e dell'ICT di frontiera come la blockchain;

Dato atto che nel corso del 2019, in attuazione del Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, Regione ha dato vita ad alcune sperimentazioni dell'utilizzo della blockchain e delle tecnologie ad essa correlate per la gestione dei procedimenti amministrativi;

Evidenziato che la blockchain viene utilizzata come registro per conservare un identificativo univocamente legato ad ogni avvenuta verifica di requisiti, permettendo di risalire successivamente alla loro collocazione temporale in modo immutabile e di verificarne la validità solo se in possesso del dato originale;

Evidenziato che la blockchain può svolgere un ruolo di assoluta preminenza come piattaforma per progetti che consentano di tutelare il «*Made in Italy*» e il valore delle produzioni contro frodi e contraffazioni;

Sottolineato che il Documento di economia e finanza 2019 nel capitolo dedicato alle imprese, richiama espressamente la «*diffusione della tecnologia Blockchain che consentirà la riconoscibilità e la tracciabilità dei prodotti Made in Italy, oltre alla disintermediazione attraverso gli smart contract*»;

Dato atto che una delle sperimentazioni regionali riguarda la tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale, con l'obiettivo di valorizzare l'attività del servizio Sanitario Regionale in ambito Veterinario, dando evidenza dell'attività e dei controlli svolti dall'ATS al consumatore finale;

Richiamato a tal fine Regolamento UE 178/2002, «*Norme per la sicurezza alimentare*»;

Considerato che la sperimentazione della blockchain per la tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale rende opportuno che le tecnologie sviluppate siano testate in condizioni operative su un numero limitato di casi, per poter analizzare l'efficacia delle scelte operate e delle nuove procedure di verifica in una situazione controllata e sicura che non infici l'esito della procedura;

Dato atto che per l'avvio della sperimentazione si è reso necessario individuare filiere di prodotti alimentari di origine animale con caratteristiche idonee ai fini della sperimentazione;

Rilevato che:

- a seguito di incontri con le Direzioni Generali e Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Welfare sono stati identificati i requisiti necessari per selezionare le tipologie di operatori del settore alimentare (OSA) da coinvolgere nella sperimentazione, in particolare:
 - capacità tecnica nell'informatizzazione dei processi;
 - volumi adeguati alla verifica della procedura;
 - localizzazione all'interno dell'ATS;
- è stata svolta, con la collaborazione delle ATS del sistema regionale, un'analisi delle filiere del territorio per individuare l'insieme di OSA rispondenti a sopraddetti requisiti;

Dato atto che:

- con nota prot. n. G1.2019.0031664 del 25 settembre 2019, trasmessa alla casella di posta elettronica istituzionale della U.O. Veterinaria, l'ATS della Val Padana comunica formalmente a Regione che la filiera costituita dal Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina risponde ai requisiti individuati al fine di supportare adeguatamente la sperimenta-

zione della tecnologia blockchain applicata alla tracciabilità degli alimenti di origine animale ed è rappresentativa delle filiere del territorio alle quali si potrà quindi estendere in futuro la sperimentazione;

- con nota pec n. 31479 del 25 settembre 2019, l'ATS della Montagna comunica formalmente a Regione che la filiera costituita dalla Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola risponde ai requisiti individuati al fine di supportare la sperimentazione della tecnologia blockchain applicata alla tracciabilità degli alimenti di origine animale ed è rappresentativa delle filiere del territorio alle quali si potrà quindi estendere in futuro la sperimentazione;

Preso atto in particolare della nota dell'ATS Val Padana in cui si evidenzia che il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine presenta le seguenti caratteristiche:

- è l'unico Consorzio relativo alla filiera della carne bovina presente sul territorio lombardo;
- comprende sia i soci allevatori, sia i macelli e i punti vendita convenzionati;
- è composto da 421 soci distribuiti in più Regioni, per un totale di 491 allevamenti ed un patrimonio zootecnico che si aggira intorno ai 100/110 mila bovini;
- il processo di tracciabilità ed etichettatura è completamente informatizzato;
- il Consorzio si è reso disponibile a partecipare alla sperimentazione a titolo gratuito;

Preso atto altresì della nota dell'ATS della Montagna in cui si evidenzia che la Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola presenta le seguenti caratteristiche:

- la filiera costituita dalla Latteria comprende sia gli allevamenti conferenti, sia l'impianto di trattamento termico del latte crudo;
- il volume del latte trattato dalla Latteria supera i 33,2 milioni di litri all'anno;
- i soci della Latteria garantiscono un alto profilo tecnologico e il processo di raccolta e distribuzione del latte è completamente informatizzato;
- la Latteria si è resa disponibile a partecipare alla sperimentazione a titolo gratuito;

Ritenuto, conseguentemente, di coinvolgere gli operatori «Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine» e «Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola», individuate dalle rispettive ATS quali soggetti idonei ai fini della sperimentazione;

Ritenuto altresì di sottoscrivere un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine e tra Regione Lombardia e la Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola, in cui le parti si impegnano al conseguimento degli obiettivi di progetto (realizzazione di una Web App, che sarà resa accessibile agli utenti finali tramite i browser più diffusi e che darà accesso ai dettagli della filiera, compresi gli spostamenti del capo/lotto ed i controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente relativamente agli alimenti di origine animale e rilevanti per il singolo lotto di produzione), analizzando i vantaggi connotati all'impiego della tecnologia blockchain, senza creare disagi o disparità così come risulta dagli schemi di protocollo (allegato A e B parti integranti e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che il presente provvedimento risulta coerente con la l.r. n. 29/2016 e con il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;

Ricordato che lo sviluppo del sistema dedicato allo svolgimento delle attività di sperimentazione e allo scambio di dati tra i sistemi informativi avviene per il tramite di Lombardia Informatica s.p.a. - oggi confluita in ARIA - come formalizzato con l'incarico n. 19S34 «Nuovi strumenti Open Analytics»;

Dato atto che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con d.g.r. 12 febbraio 2018 n. 7837 e che le stesse saranno trasmesse al Data Protection Officer regionale;

Dato atto altresì che:

- nella fase di sperimentazione non si realizzano vantaggi economici e promozionali a favore delle due aziende sperimentatrici in quanto tale tecnologia non verrà resa fruibile in modo massivo ai consumatori finali;
- in base agli esiti della sperimentazione - che saranno oggetto di valutazione da parte delle direzioni regionali coin-

volte – sarà considerata l'estensione dell'utilizzo delle applicazioni testate nell'ambito della tecnologia Blockchain alle aziende del territorio regionale interessate all'adozione, in base a modalità e requisiti definiti in pubblici avvisi;

Ritenuto di approvare:

- lo schema di protocollo d'intesa con il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema di protocollo con la Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che i citati protocolli d'intesa entreranno in vigore a partire dalla data di sottoscrizione tra le parti, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2020;

Dato atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico di Regione Lombardia;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI Legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare:

- lo schema di protocollo d'intesa con il Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema di protocollo d'intesa con la Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di precisare che il protocollo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31 dicembre 2020;

3. di autorizzare il Vicepresidente di Regione Lombardia, l'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e l'Assessore al Welfare a sottoscrivere i «Protocolli d'Intesa» di cui sopra;

4. di demandare alle Direzioni Generali Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e Welfare, per quanto di competenza, l'attuazione dei protocolli riguardanti la sperimentazione della tecnologia blockchain, valutandone gli esiti;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine e alla Latteria Sociale Valtellina Società Cooperativa Agricola;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla sezione amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. Trasparenza n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

PROTOCOLLO DI INTESA

PER SPERIMENTAZIONE BLOCKCHAIN APPLICATA ALLA FILIERA AGROALIMENTARE

Regione Lombardia (di seguito per brevità “**Regione**”) con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, CF 80050050154, rappresentata dal Vicepresidente Fabrizio Sala, dall’Assessore al Welfare Giulio Gallera e dall’Assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, delegati alla sottoscrizione del presente atto in base alla DGR n. del 30/09/2019

E

Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine (di seguito per brevità “**Consorzio**”) con sede legale in Via Fabio Filzi, 27 20124 – Milano (MI), rappresentata da Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PREMESSO CHE:

- A. Il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (DCR n. 469/2019) prevede, tra le sperimentazioni e i progetti strategici, alcune iniziative trainanti per lo sviluppo del sistema lombardo in specifiche aree di sviluppo, tra cui Utilizzo delle Tecnologie IoT e dell’ICT di frontiera come la blockchain.
- B. Nel corso del 2019 Regione ha dato vita ad alcune sperimentazioni dell’utilizzo della blockchain e delle tecnologie ad essa correlate per la gestione dei procedimenti amministrativi.
- C. La blockchain viene utilizzata come registro per conservare un identificativo univocamente legato ad ogni avvenuta verifica di requisiti, permettendo di risalire successivamente alla loro collocazione temporale in modo immutabile, e di verificarne la validità solo se in possesso del dato originale.
- D. Una delle sperimentazioni regionali riguarda la tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale, con l’obiettivo di valorizzare l’attività del servizio Sanitario Regionale ambito Veterinario di Regione Lombardia dando evidenza dell’attività e dei controlli svolti dall’ATS di pertinenza al consumatore finale.
- E. A seguito di incontri con le Direzioni Generali Welfare, Agricoltura e Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, sono stati identificati i requisiti necessari per selezionare le tipologie di operatori del settore alimentare (OSA) da coinvolgere nella sperimentazione, in particolare:
 - ✓ capacità tecnica nell’informatizzazione dei processi
 - ✓ volumi adeguati alla verifica della procedura
 - ✓ localizzazione all’interno dell’ATS
- F. È stata svolta, con la collaborazione delle ATS del sistema regionale, un’analisi delle filiere del territorio per individuare l’insieme di OSA rispondenti a sopraddetti requisiti.

- G. L'analisi delle filiere del territorio lombardo svolta dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dall'ATS della Val Padana ha portato all'identificazione della filiera composta dal Consorzio per i seguenti motivi:
- a. è l'unico Consorzio relativo alla filiera della carne bovina presente sul territorio lombardo;
 - b. comprende sia i soci allevatori sia i macelli e i punti vendita convenzionati;
 - c. è composto da 421 soci distribuiti in più regioni per un totale di 491 allevamenti ed un patrimonio zootecnico che si aggira intorno ai 100/110 mila bovini.
 - d. Il processo di tracciabilità ed etichettatura è completamente informatizzato.
 - e. Il Consorzio si è reso disponibile a partecipare alla sperimentazione a titolo gratuito.
 - f. La filiera costituita dal Consorzio è rappresentativa delle filiere del territorio, alle quali si potrà quindi estendere in future la sperimentazione

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI INTENDONO IMPEGNARSI

al conseguimento degli obiettivi di progetto (realizzazione di una Web App che sarà resa accessibile agli utenti finali tramite i browser più diffusi e che darà accesso ai dettagli della filiera compresi gli spostamenti del capo/lotto ed i controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente relativamente ai prodotti di origine animale e rilevanti per il singolo lotto di produzione), analizzando i vantaggi connaturati all'impiego della tecnologia blockchain.

A tal fine la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione si impegna a:

- favorire lo svolgimento della sperimentazione, anche attivando tavoli di confronto che coinvolgano i portatori di interesse coinvolti dalla sperimentazione ed altri eventuali soggetti competenti sul tema;
- redigere relazioni periodiche sull'avanzamento della sperimentazione e il raggiungimento degli obiettivi e a darne ampia diffusione sui propri canali di comunicazione;
- coordinare lo svolgimento delle attività della sperimentazione, in collaborazione con le Direzioni Welfare e Agricoltura;
- sviluppare (anche per il tramite di ARIA S.p.A. – Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, nella quale è confluita la società Lombardia Informatica S.p.A.) un sistema adeguato allo svolgimento delle attività della sperimentazione e allo scambio di dati con i sistemi informativi del Consorzio;
- predisporre gli atti giuridici necessari per permettere il regolare svolgimento delle attività della sperimentazione;
- attuare piani di monitoraggio e controllo adeguati alla verifica del regolare avanzamento del progetto;
- predisporre strumenti informativi e istruzioni dettagliate a supporto dei soggetti coinvolti nella sperimentazione;
- divulgare attraverso eventi informativi, gli esiti della sperimentazione;

- mettere a disposizione l'Ecosistema Digitale E015 per la condivisione sicura, tramite web services, delle informazioni necessarie alla sperimentazione;
- mettere a sistema i risultati della sperimentazione attraverso l'evoluzione della tecnologia e dei sistemi software sviluppati per dare a tutte le filiere lombarde di prodotti alimentari di origine animale la possibilità di utilizzare la blockchain per il medesimo obiettivo;
- rispettare - in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali – le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con DGR 12/02/2018 n. 7837 in raccordo con il Data Protection Officer.
- utilizzare i dati e le informazioni aziendali condivisi dalla Consorzio e dai suoi soci ai soli fini della sperimentazione e in ottemperanza alla normativa vigente.

Il Consorzio si impegna a:

- partecipare attivamente ai tavoli di confronto e informazione convocati dalla Regione;
- collaborare alla revisione e validazione delle relazioni sull'avanzamento della sperimentazione, contribuendo alla stesura delle eventuali parti di propria competenza in virtù del proprio ruolo e coinvolgimento;
- supportare la progettazione, implementazione e il test del sistema software per la pubblicazione dei dettagli della filiera;
- fare da tramite con tutti gli OSA coinvolti nella filiera (allevamenti soci del Consorzio, macelli ed i punti vendita convenzionati), incaricandosi della raccolta e condivisione con i tecnici e sviluppatori software incaricati da Regione di contenuti descrittivi di ogni OSA (testo e grafiche) ottenendone da ognuno l'approvazione alla pubblicazione dei contenuti raccolti e dei dettagli (tipologia e data) dei controlli svolti presso gli OSA secondo il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria di Regione e gestiti all'interno dei sistemi informativi di Regione;
- fornire accesso ai tecnici e agli sviluppatori software incaricati da Regione alle informazioni relative all'anagrafica degli allevamenti soci del Consorzio completa degli estremi (data e tipologia) dei controlli svolti relativamente al disciplinare e del Certificato di Valutazione del benessere Animale e Biosicurezza secondo il disciplinare del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e alle informazioni relative alla composizione dei lotti, macelli e punti vendita contenute nel proprio sistema informativo e fruibili mediante tecnologie di collaborazione applicativa adeguate;
- mettere a disposizione del progetto di sperimentazione proprio personale con competenze adeguate allo svolgimento della sperimentazione e mansioni coerenti con le attività di progetto da portare avanti;

EFFICACIA DEL PROTOCOLLO, MODIFICHE E SUCCESSIVE ADESIONI

Il presente protocollo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà validità sino al 31 dicembre 2020.

Qualsiasi modifica al protocollo dovrà essere approvata per iscritto tra le Parti mediante apposito atto aggiuntivo al protocollo medesimo.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE LOMBARDIA

Fabrizio Sala
(Vicepresidente)

Consorzio Lombardo Produttori Carni Bovine

.....
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Giulio Gallera
(Assessore al Welfare)

Fabio Rolfi
(Assessore all'Agricoltura)

PROTOCOLLO DI INTESA PER SPERIMENTAZIONE BLOCKCHAIN APPLICATA ALLA FILIERA AGROALIMENTARE

Regione Lombardia (di seguito per brevità “**Regione**”) con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, CF 80050050154, rappresentata dal Vicepresidente Fabrizio Sala, dall’Assessore al Welfare Giulio Gallera e dall’Assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, delegati alla sottoscrizione del presente atto in base alla DGR n. del 30/09/2019

E

Latteria Sociale Valtellina, Società Cooperativa Agricola, (di seguito per brevità “**Latteria**”) con sede legale in Via Statale Stelvio, 139 – 23014 Delebio (SO), P.IVA 00071150148, rappresentata da Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PREMESSO CHE:

- A. Il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (DCR n. 469/2019) prevede, tra le sperimentazioni e i progetti strategici, alcune iniziative trainanti per lo sviluppo del sistema lombardo in specifiche aree di sviluppo, tra cui Utilizzo delle Tecnologie IoT e dell’ICT di frontiera come la blockchain.
- B. Nel corso del 2019 Regione ha dato vita ad alcune sperimentazioni dell’utilizzo della blockchain e delle tecnologie ad essa correlate per la gestione dei procedimenti amministrativi.
- C. La blockchain viene utilizzata come registro per conservare un identificativo univocamente legato ad ogni avvenuta verifica di requisiti, permettendo di risalire successivamente alla loro collocazione temporale in modo immutabile, e di verificarne la validità solo se in possesso del dato originale.
- D. Una delle sperimentazioni regionali riguarda la tracciabilità dei prodotti alimentari di origine animale, con l’obiettivo di valorizzare l’attività del servizio Sanitario Regionale ambito Veterinario di Regione Lombardia dando evidenza dell’attività e dei controlli svolti dall’ATS di pertinenza al consumatore finale.
- E. A seguito di incontri con le Direzioni Generali Welfare, Agricoltura e Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, sono stati identificati i requisiti necessari per selezionare le tipologie di operatori del settore alimentare (OSA) da coinvolgere nella sperimentazione, in particolare:
 - ✓ capacità tecnica nell’informatizzazione dei processi
 - ✓ volumi adeguati alla verifica della procedura
 - ✓ localizzazione all’interno dell’ATS

- F. È stata svolta, con la collaborazione delle ATS del sistema regionale, un'analisi delle filiere del territorio per individuare l'insieme di OSA rispondenti a sopraddetti requisiti.
- G. L'analisi delle filiere del territorio svolta dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell'ATS della Montagna ha portato all'identificazione della filiera composta dalla Latteria e dagli allevamenti conferenti, per i seguenti motivi:
- a. la filiera costituita dalla Latteria comprende sia gli allevamenti conferenti sia l'impianto di trattamento termico del latte crudo;
 - b. il volume del latte trattato dalla Latteria supera i 33,2 milioni di litri all'anno;
 - c. i soci della Latteria garantiscono un alto profilo tecnologico e il processo di raccolta e distribuzione del latte è completamente informatizzato;
 - d. la Latteria si è resa disponibile a partecipare alla sperimentazione a titolo gratuito;
 - e. La filiera costituita dal Latteria è rappresentativa delle filiere del territorio, alle quali si potrà quindi estendere in future la sperimentazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI INTENDONO IMPEGNARSI

al conseguimento degli obiettivi di progetto (realizzazione di una Web App che sarà resa accessibile agli utenti finali tramite i browser più diffusi e che darà accesso ai dettagli della filiera compresi i controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente relativamente ai prodotti di origine animale e rilevanti per il singolo lotto di produzione), analizzando i vantaggi connaturati all'impiego della tecnologia blockchain.

A tal fine la Direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione si impegna a:

- favorire lo svolgimento della sperimentazione, anche attivando tavoli di confronto che coinvolgano i portatori di interesse coinvolti dalla sperimentazione ed altri eventuali soggetti competenti sul tema;
- redigere relazioni periodiche sull'avanzamento della sperimentazione e il raggiungimento degli obiettivi e a darne ampia diffusione sui propri canali di comunicazione;
- coordinare lo svolgimento delle attività della sperimentazione, in collaborazione con le Direzioni Welfare e Agricoltura;
- sviluppare (anche per il tramite di ARIA S.p.A. – Agenzia Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, nella quale è confluita la società Lombardia Informatica S.p.A.) un sistema adeguato allo svolgimento delle attività della sperimentazione e allo scambio di dati con i sistemi informativi della Latteria;
- predisporre gli atti giuridici necessari per permettere il regolare svolgimento delle attività della sperimentazione;
- attuare piani di monitoraggio e controllo adeguati alla verifica del regolare avanzamento del progetto;

- predisporre strumenti informativi e istruzioni dettagliate a supporto dei soggetti coinvolti nella sperimentazione;
- divulgare attraverso eventi informativi, gli esiti della sperimentazione;
- mettere a disposizione l'Ecosistema Digitale E015 per la condivisione sicura, tramite web services, delle informazioni necessarie alla sperimentazione;
- mettere a sistema i risultati della sperimentazione attraverso l'evoluzione della tecnologia e dei sistemi software sviluppati per dare a tutte le filiere lombarde di prodotti alimentari di origine animale la possibilità di utilizzare la blockchain per il medesimo obiettivo;
- rispettare - in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali – le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con DGR 12/02/2018 n. 7837 in raccordo con il Data Protection Officer.
- utilizzare i dati e le informazioni aziendali condivisi dalla Latteria e dai suoi soci ai soli fini della sperimentazione e in ottemperanza alla normativa vigente.

La Latteria si impegna a:

- partecipare attivamente ai tavoli di confronto e informazione convocati dalla Regione;
- collaborare alla revisione e validazione delle relazioni sull'avanzamento della sperimentazione, contribuendo alla stesura delle eventuali parti di propria competenza in virtù del proprio ruolo e coinvolgimento;
- supportare la progettazione, implementazione e il test del sistema software per la pubblicazione dei dettagli della filiera;
- fare da tramite con gli allevamenti conferenti incaricandosi della raccolta e condivisione con i tecnici e sviluppatori software incaricati da Regione di contenuti descrittivi di ogni allevamento (testo e grafiche) ottenendone da ognuno l'approvazione alla pubblicazione dei contenuti raccolti e dei dettagli (tipologia e data) dei controlli svolti presso gli allevamenti secondo il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria di Regione e gestiti all'interno dei sistemi informativi di Regione;
- fornire accesso ai tecnici e agli sviluppatori software incaricati da Regione alle informazioni relative all'anagrafica degli allevamenti conferenti completa degli estremi (data) del Certificato di Valutazione del benessere Animale e Biosicurezza secondo il disciplinare del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e alla lista giornaliera degli allevamenti conferenti contenute nel proprio sistema informativo e fruibili mediante tecnologie di collaborazione applicativa adeguate;
- mettere a disposizione del progetto di sperimentazione proprio personale con competenze adeguate allo svolgimento della sperimentazione e mansioni coerenti con le attività di progetto da portare avanti;

EFFICACIA DEL PROTOCOLLO, MODIFICHE E SUCCESSIVE ADESIONI

Il presente protocollo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed avrà validità sino al 31 dicembre 2020.

Qualsiasi modifica al protocollo dovrà essere approvata per iscritto tra le Parti mediante apposito atto aggiuntivo al protocollo medesimo.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE LOMBARDIA

**Latteria Sociale Valtellina,
Società Cooperativa Agricola**

Fabrizio Sala
(Vicepresidente)

.....
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Giulio Gallera
(Assessore al Welfare)

Fabio Rolfi
(Assessore all'Agricoltura)

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

**D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2211
2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -
Asse 1: Azione I.1.B.1.3 Call per progetti strategici di ricerca,
sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi
lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza
internazionale. approvazione dell'incremento della dotazione
finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati integralmente:

- la d.g.r. n. 727 del 05 novembre 2018 di approvazione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» (di seguito Call HUB) di approvazione degli elementi essenziali della «Call HUB» e con la quale sono state stanziare risorse per euro 70.000.000,00 per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di particolare valore aggiunto e rilevanza in termini economici (progetti con investimento superiore a 5 milioni di euro) di potenziamento della capacità competitiva e attrattiva del territorio (connessa al regime di Aiuto in esenzione registrato in SANI2 con numero n. SA.52501, generato in seguito alla trasmissione, ai sensi dell'art. 11, lettera a) del Regolamento UE n. 651/2014, delle informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto (bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea comunicato attraverso il sistema di notifica elettronica e validato e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 23 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 di approvazione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. XI/727 del 5 novembre 2018;

Considerato che alla scadenza della Call in argomento sono pervenute n. 78 proposte progettuali su ambiti di settore che hanno interessato in modo trasversale le Aree di specializzazione della «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione» lette, alla luce dei bisogni espressi dai cittadini, in chiave dei saperi degli 8 ecosistemi;

Rilevato che le istruttorie tecniche sulle proposte pervenute, effettuate da un Nucleo di Valutazione appositamente costituito e supportato da esperti, hanno evidenziato un significativo livello di qualità progettuale, di impatto sul territorio e presenza di elementi di sicuro interesse regionale per le strategie regionali di sviluppo nell'ambito della ricerca e dell'innovazione;

Richiamato il d.d.s. n. 14186 del 4 ottobre 2019 di approvazione degli esiti della valutazione dei progetti presentati e così ripartiti:

- 33 progetti ammissibili alla negoziazione di cui:
 - 20 ammessi e finanziabili in esito alla negoziazione (salvo verifica DURC e antimafia) con la dotazione finanziaria disponibile;
 - 13 ammissibili alla negoziazione ma non finanziabili con la dotazione finanziaria disponibile;
- 45 progetti non ammissibili alla negoziazione;

Dato atto che i 33 progetti ammissibili hanno superato il punteggio soglia di 85 punti su 100 prevista dalla Call e presentano un ottimo livello di:

- qualità e rispondenza agli obiettivi strategici indicati nella Call HUB;
- innovazione, sfruttamento e disseminazione dei risultati;
- capacità dei proponenti;

Considerato che gli esiti delle istruttorie approvate con d.d.s. 14186/2019 hanno evidenziato:

- un investimento complessivo dei progetti che hanno superato la soglia di valutazione di merito di 85 punti su 100 prevista dalla Call HUB pari a 250.500.000 euro, per una richiesta di agevolazione complessiva di circa 114,5 Milioni;
- una distribuzione territoriale dei progetti presentati su tutto il territorio regionale, con una copertura finanziaria di tutte le province lombarde e la presenza anche di partner extra-lombardi tra cui 9 imprese che hanno dichiarato, nel caso di finanziamento del progetto, l'intenzione di aprire una sede operativa in Lombardia;
- una composizione del partenariato articolata e di qualità

con 45 grandi imprese, 22 medie imprese, 80 piccole imprese di cui 5 start up innovative, 57 organismi di ricerca pubblici e privati ed un investimento medio di progetto pari a circa 6.949.448,92 di euro;

- una copertura dei progetti ammissibili (finanziabili e non finanziabili con le risorse disponibili ma finanziabili con ulteriori risorse) di tutte le Aree di Specializzazione S3 e degli ecosistemi con l'unica eccezione dell'ecosistema sviluppo sociale sul quale è stato presentato un solo progetto;

Evidenziato che con d.g.r. n. 727/2018 è stato disposto uno stanziamento di euro 70.000.000,00 a copertura della Call HUB;

Dato atto che con le risorse già stanziare risultano interamente finanziabili i progetti che hanno ottenuto un punteggio da 98 a 89 per un totale di 20 partenariati;

Valutata l'opportunità per le motivazioni sopra espresse e in funzione del miglior concorso al soddisfacimento dei bisogni emergenti dai progetti ammissibili, di integrare la dotazione finanziaria della misura Call HUB di cui alla d.g.r. 727/2018 con ulteriori risorse per complessivi 44.500.000,00 euro;

Richiamata la d.g.r. 4292/2015, con la quale è stata istituita nell'ambito dell'asse I del POR FESR 2014 - 2020 di Regione Lombardia, la Linea R&S per Aggregazioni ed il relativo Fondo per un valore pari ad euro 60 milioni, rimodulato in euro 37 milioni con d.g.r. n. 6515/2017;

Rilevato che con decreto n. 11135 del 26 luglio 2019, il Responsabile del Procedimento ha dato atto di una rideterminazione del Fondo, comprensivo dei costi di gestione calcolati nell'8%, ad euro 29.751.830,00;

Ritenuto con riferimento all'iniziativa «Linea R&S per Aggregazioni» di rimodulare la dotazione del Fondo Linea R&S Aggregazioni in euro 29.751.830,00, comprensivi dei costi di gestione, demandando gli atti conseguenti alla DG Ricerca Innovazione Università Export Internazionalizzazione e destinando euro 7.248.170,00 all'iniziativa Call HUB approvata con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018;

Richiamata la d.g.r. n. 5245/2016 di approvazione della Call per l'attivazione di un percorso sperimentale volto alla definizione degli accordi per la ricerca, sviluppo e innovazione (di seguito «Call Accordi per la ricerca») e la successiva d.g.r. 6515/2017 che ha incrementato la dotazione finanziaria dell'iniziativa ad euro 106.730.762,55;

Rilevato che a seguito della sottoscrizione di 29 Accordi sono state impegnate risorse per complessivi euro 97.358.066,18 e che pertanto si è realizzata un'economia per complessivi euro 9.372.696,37;

Richiamata la d.g.r. n. 2008 del 31 luglio 2019 con cui Regione Lombardia ha approvato lo schema di Accordo con il Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo con ricadute dirette sull'ecosistema dell'innovazione lombardo e ha stabilito di contribuire alla realizzazione delle iniziative che saranno approvate nell'ambito dell'Accordo con euro 5.000.000,00 attingendo alle risorse del POR FESR 2014-2020, demandando a successivo atto l'approvazione dei criteri attuativi per la selezione delle iniziative da sostenere;

Valutata, al fine di integrare la dotazione finanziaria della Call HUB, l'opportunità di rinviare la procedura di approvazione dei criteri attuativi per la realizzazione delle iniziative prevista dalla d.g.r. n. 2008 del 31 luglio 2019 al presentarsi di ulteriori economie a valere sul Programma FESR 2014-2020;

Dato atto che ulteriori risorse per complessivi euro 22.879.133,63 sono disponibili sui capitoli di bilancio del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto di incrementare per complessivi 44.500.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 05 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», che trova copertura sui seguenti capitoli:

- 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 881.958,00, anno 2020 € 938.000,00, anno 2021 € 464.000,00, anno 2022 € 2.008.000,00;
- 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 617.370,00, anno 2020 € 656.600,00, anno 2021 € 324.800,00, anno 2022 € 1.405.600,00;

- 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 264.587,00, anno 2020 € 281.400,00, anno 2021 € 139.200,00, anno 2022 € 602.400,00;
- 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 424.792,97, anno 2020 € 2.438.000,00, anno 2021 € 1.464.000,00, anno 2022 € 2.008.000,00;
- 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 297.635,11, anno 2020 € 1.706.600,00, anno 2021 € 1.024.800,00, anno 2022 € 1.405.600,00;
- 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 127.558,93, anno 2020 € 731.400,00, anno 2021 € 439.200,00, anno 2022 € 602.400,00;
- 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 812.352,00, anno 2020 € 14.475.000,00, anno 2021 € 4.590.740,00, anno 2022 € 5.420.000,00 anno 2023 € 400.000,00;
- 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 559.005,00, anno 2020 € 10.132.500,00, anno 2021 € 3.213.520,00, anno 2022 € 3.794.000,00, anno 2023 € 280.000,00;
- 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 234.111,00, anno 2020 € 4.343.500,00, anno 2021 € 1.377.200,00, anno 2022 € 1.626.000,00, anno 2023 € 120.000,00;
- 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2020 € 1.204.000,00, anno 2021 € 702.000,00, anno 2022 € 1.004.000,00;
- 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, anno 2020 € 842.800,00, anno 2021 € 491.400,00, anno 2022 € 702.800,00;
- 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, anno 2020 € 361.200,00, anno 2021 € 210.600,00, anno 2022 € 301.200,00;
- 10839 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 1.250.000,00, anno 2021 € 750.000,00;
- 10855 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 925.000,00, anno 2021 € 475.000,00;
- 10873 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 375.000,00, anno 2021 € 225.000,00;
- 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

Dato atto che a seguito di tale incremento la dotazione complessiva destinata alla Call HUB è pari a euro 114.500.000,00 e che tale dotazione permetterà di ammettere alla negoziazione tutti i progetti di cui al suddetto decreto 14186/2019 ricompresi nell'elenco dei progetti ammissibili per aver ottenuto un punteggio uguale o superiore a 85 punti su 100;

Stabilito altresì che:

- la suddetta ripartizione finanziaria è allineata al Bilancio di previsione 2019-2021 nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;
- in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 si provvederà laddove necessario ad allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Stabilito che gli interventi conseguenti al presente atto saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applica-

zione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione) e art. 12 (controllo) del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

Stabilito che:

- le agevolazioni conseguenti al presente atto sono cumulabili con tutte le agevolazioni e i contributi pubblici che non rientrano tra gli aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria;
- le presenti disposizioni non pregiudicano la possibilità di concedere aiuti alle imprese in applicazione di altri regimi esentati o autorizzati, o in regime «de minimis» di cui al Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352, nel rispetto delle regole sul cumulo di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- in attuazione dell'art. 65 comma 11 del REG UE 1303/2013 la medesima spesa ammissibile non può ricevere il sostegno da più fondi SIE;

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:

- la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
- l'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla CE ai sensi del REG UE 1589/2015 che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
- i contributi relativi alla suddetta Call saranno concessi, ai sensi degli artt. da 1 a 12, nonché ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. b) e c), comma 3, comma 5 lett. b) e c) e comma 6 lett. b) e i) secondo trattino del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e s.m.i.;

Dato atto che in base al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. deve essere acquisita una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 sottoscritta dalle imprese beneficiarie:

- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- di avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione dell'accordo;

Viste:

- la d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, All. C di istituzione del Comitato di valutazione Aiuti di Stato in essere, il decreto del segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 che ne individua le sue componenti fisse e successive modifiche e integrazioni;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 con cui vengono individuati:
- l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 nel dirigente pro-tempore della UO Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nella Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- il Responsabile di Asse I nel dirigente pro-tempore della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione, della Direzione Generale Ricerca Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/365 del 23 luglio 2018 con la quale è stata ridefinita la denominazione della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020, istituita con il Decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 1485 del 27 febbraio 2015 e d.g.r. n. 4331/2015, in Comitato di Coordinamento della Programmazione europea;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i pareri interni:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

d.g.r. 6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 16 maggio 2019) che si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa inquadrata nel regime di esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 art.25, relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato;

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea e dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto di:

- prorogare il regime di cui all'aiuto SA.52501 fino al 31 dicembre 2022 in modo da tenere conto di eventuali proroghe dei progetti (con durata massima di 30 mesi calcolata dalla data di avvio salvo proroga di tre mesi) e variazioni di progetto che dovessero intervenire successivamente alla concessione e comunque entro 120 giorni dalla data di conclusione;
- demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste relative all'incremento della dotazione con gli importi di cui sopra e la proroga del regime SA.52501 fino al 31 dicembre 2022 nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in quanto i criteri di concessione sono già stati pubblicati in sede di approvazione della d.g.r.n. XI/727/2018;

Stabilito altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it);

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;
- la legge regionale 1 febbraio 1/2012 n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e le successive d.g.r.n. 5500/2016, n. 6000/2016 e n. 6642/2017 in materia di semplificazione dei bandi regionali;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rimodulare la dotazione del Fondo Linea R&S Aggregazioni istituito con d.g.r. 4292/2015 e rimodulato con d.g.r. n. 6515/2017 del 21 aprile 2017 in euro 29.751.830,00, comprensivi dei costi di gestione, demandando gli atti conseguenti alla DG Ricerca Innovazione Università Export Internazionalizzazione;

2. di rinviare l'attuazione dell'Accordo di collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche previsto dalla d.g.r. n. XI/2008/2019 di cui alla d.g.r. n. 2008 del 31 luglio 2019 al presentarsi di ulteriori economie a valere sul Programma FESR 2014-2020;

3. di incrementare per ulteriori 44.500.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale»;

4. di prevedere che l'incremento finanziario di cui al punto precedente troverà copertura sui seguenti capitoli:

- 11058 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 881.958,00, anno 2020 € 938.000,00, anno 2021 € 464.000,00, anno 2022 € 2.008.000,00;
- 11059 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 617.370,00, anno 2020 € 656.600,00, anno 2021 € 324.800,00, anno 2022 € 1.405.600,00;
- 11007 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI anno 2019 € 264.587,00, anno 2020 € 281.400,00, anno 2021 € 139.200,00, anno 2022 € 602.400,00;
- 11060 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 424.792,97, anno 2020 € 2.438.000,00, anno 2021 € 1.464.000,00, anno 2022 € 2.008.000,00;
- 11061 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 297.635,11, anno 2020 € 1.706.600,00, anno 2021 € 1.024.800,00, anno 2022 € 1.405.600,00;
- 11008 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI anno 2019 € 127.558,93, anno 2020 € 731.400,00, anno 2021 € 439.200,00, anno 2022 € 602.400,00;
- 10836 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 812.352,00, anno 2020 € 14.475.000,00, anno 2021 € 4.590.740,00, anno 2022 € 5.420.000,00 anno 2023 € 400.000,00;
- 10852 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 559.005,00, anno 2020 € 10.132.500,00, anno 2021 € 3.213.520,00, anno 2022 € 3.794.000,00, anno 2023 € 280.000,00;
- 10834 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2019 € 234.111,00, anno 2020 € 4.343.500,00, anno 2021 € 1.377.200,00, anno 2022 € 1.626.000,00, anno 2023 € 120.000,00;
- 10835 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE anno 2020 € 1.204.000,00, anno 2021 € 702.000,00, anno 2022 € 1.004.000,00;
- 10851 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, anno 2020 € 842.800,00, anno 2021 € 491.400,00, anno 2022 € 702.800,00;
- 10833 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, anno 2020 € 361.200,00, anno 2021 € 210.600,00, anno 2022 € 301.200,00;
- 10839 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 1.250.000,00, anno 2021 € 750.000,00;
- 10855 - POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 925.000,00, anno 2021 € 475.000,00;
- 10873 - POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - COMPETITIVITA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 375.000,00, anno 2021 € 225.000,00;
- 13358 - POR FESR 2014-2020 - OVERBOOKING - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anno 2020 € 6.000.000,00, anno 2021 € 7.800.000,00, anno 2022 € 5.000.000,00, anno 2023 € 1.000.000,00;

5. di dare atto che gli interventi conseguenti al presente atto saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica),

art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione) e art. 12 (controllo) del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

6. di prorogare il regime di cui all'aiuto n. SA.52501 fino al 31 dicembre 2022;

7. di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;

8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale regionale e sezione dedicata alla Programmazione Europea (Portale PROUE - sezione bandi <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>).

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2213
Aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e proroga termini per la presentazione dei piani delle province e della Città metropolitana di Milano a.s. 2020/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 138 che assegna alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale e la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;
- il d.p.r. n. 233 del 18 giugno 1998 «Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997»;
- il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», che inserisce il sistema dell'istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 81 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89 «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 87 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 88 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. n. 89 del 15 marzo 2010 «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto interministeriale del 11 novembre 2011, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Balzano in data 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 19;
- il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il d.p.r. 5 marzo 2013, n. 52 «Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89»;
- il d.l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e, in particolare, l'art. 12, che inserisce il comma 5-ter all'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011 e prevede che, dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza Unificata e che le regioni procedano al

dimensionamento sulla base del predetto accordo;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», e in particolare l'art. 1, comma 85, che ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province la programmazione provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell'edilizia scolastica;
- il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare l'art. 1, c. 796, sulle procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale dello stesso.
- L'Accordo del 1 agosto 2019 tra Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione Professionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011.

Viste altresì:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 ed in particolare gli articoli 5, 6 e 7 che attribuiscono:
 - alla Regione competenze in merito alla definizione degli indirizzi e criteri di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa del sistema di istruzione e formazione;
 - a province e comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche ed in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
- la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)» ed in particolare l'articolo 2, nel quale si confermano in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/227 del 18 giugno 2018 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani provinciali a.s. 2019/2020»;
- la d.g.r. n. XI/818 del 19 novembre 2018 «Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2019/2020»;
- la d.g.r. XI/1105 del 19 dicembre 2018 «Approvazione dello schema di accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (IEFP) in regime di sussidiarietà»;
- la d.g.r. n. XI/1665 del 27 maggio 2019 «Indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta forma-

tiva e termini per la presentazione dei piani provinciali a.s. 2020/2021»;

- il d.d.g. n. 17005 del 21 novembre 2018 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2019/2020»;
- il d.d.g. n. 18630 del 12 dicembre 2018 «Aggiornamento piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2019/2020»;

Considerato che:

- non è stato raggiunto l'accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall'art. 19, comma 5-ter, del d.l. n. 98 del 2011 e che, pertanto, le Regioni provvedono autonomamente al dimensionamento;
- non risulta ancora completato il processo di approvazione delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 61/2017, con particolare riferimento all'adozione di Linee guida atte a favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale e per individuare i criteri per la declinazione degli indirizzi di studio in percorsi formativi richiesti dal territorio (a seguito dell'approvazione del d.m. 24 maggio 2018, n. 92. «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»);
- l'Accordo concernente la manutenzione e revisione del Repertorio delle figure nazionali di IeFP, delle relative competenze tecnico professionali e di quelle culturali di base – approvato in Conferenza Stato Regioni il 1 agosto 2019 – prevede la possibilità di adottare il nuovo Repertorio già dall'annualità 2020-2021;
- Regione Lombardia, al fine di garantire un'offerta formativa maggiormente aderente alle nuove istanze e necessità formative espresse dalle imprese, ha colto la possibilità prevista nel succitato Accordo e recepirà il Repertorio rivisto e aggiornato già dall'anno formativo 2020-21;

Dato atto che:

- a partire all'a.s. 2012/2013 la Regione, nell'ambito del processo di riorganizzazione della rete scolastica, ha fatto proprie le disposizioni previste dalla normativa nazionale, prevedendo la verticalizzazione delle autonomie scolastiche di primo ciclo in istituti comprensivi, sulla base del dimensionamento medio a livello provinciale di 1.000 alunni nelle aree di pianura e di 500 nelle piccole isole e nelle aree di montagna, al fine di garantire continuità didattica e una razionalizzazione della rete scolastica e dei servizi collegati, ottimizzando il rapporto tra docenti e studenti e stabilizzando nel tempo le autonomie scolastiche ed i rispettivi organi;
- le determinazioni assunte dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Milano nei relativi piani per le annualità scolastiche precedenti hanno consentito di completare il processo di verticalizzazione delle autonomie di primo ciclo in tutto il territorio lombardo;

Rilevata l'esigenza di:

- consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, confermandone i principi generali anche per l'annualità 2020/2021, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- aggiornare – alla luce dell'approvazione, nella seduta del 1^a agosto 2019 della Conferenza Stato-Regioni, del modificato ed integrato Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali – le indicazioni attuative per la programmazione dell'offerta formativa di istruzione e di istruzione e formazione professionale, connessa e correlata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale per l'annualità 2020/2021, come meglio specificato nel medesimo allegato A;

Ritenuto di stabilire:

- la proroga all'8 novembre 2019 del termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021;

- la data del 29 novembre 2019, quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2020/2021 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2020/2021;

Dato atto che sui contenuti del presente provvedimento sono state sentite le Amministrazioni provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ANCI Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare un aggiornamento delle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa e termini per la presentazione dei piani delle Province e della Città Metropolitana di Milano a.s. 2020/21, e nello specifico:

- il posticipo del termine ultimo per l'invio da parte delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/21 all'8 Novembre 2019;
 - la programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/21 attraverso l'utilizzo del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, approvato in data 1 agosto 2019 in sede di Conferenza Stato – Regioni, come meglio specificato nell'Allegato A;
2. di approvare il nuovo Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che eventuali iniziative regionali di valorizzazione della rete scolastica di primo ciclo, anche di carattere finanziario, saranno rivolte esclusivamente al modello dell'istituto comprensivo;
4. di stabilire la data dell'8 novembre 2019 quale termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021;
5. di stabilire la data del 29 novembre 2019 quale termine ultimo per la trasmissione delle richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2020/2021 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2020/2021;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL, nonché sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2020/2021

Premessa

Regione Lombardia promuove un quadro istituzionale affinché la scuola sia:

- a) adeguata e aggiornata rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative, tenendo conto delle innovazioni richieste dal momento e dal contesto;
- b) nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", al comma 85, art. 1 conferma in capo alle province la funzione di programmazione provinciale della rete scolastica e, con la l.r. 8 luglio 2015, n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", Regione Lombardia ha confermato in capo alle province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della legge medesima, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.

Regione Lombardia, quindi, conferma l'assetto di competenze definito dall'art. 6 della l.r. n. 19/2007, così come modificata e integrata dalla l.r. n. 30/2015, e intende rafforzare il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità degli enti locali, nonché delle parti economiche e sociali, nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse, siano esse economiche che organizzative, importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

1. Indicazioni di carattere generale

Le presenti indicazioni sono funzionali alla redazione dei piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dei piani provinciali dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

La programmazione e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 19/07: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni educative, autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Il sistema educativo, dunque, deve essere in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi, al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

In ragione di tali principi l'organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa devono essere mirate allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguate alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. Devono, inoltre, favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuovere specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo rapporti di rete tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, poli tecnico professionali, fondazioni ITS, università e sistema produttivo;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocazione tra enti locali, istituzioni scolastiche e formative e partenariati istituzionale e sociale, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio;
- promuovere sempre di più e sempre meglio percorsi ed indirizzi che offrono reali sbocchi occupazionali in contesti produttivi consolidati.

La definizione della rete e della sua offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale e Nazionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

2. Dimensionamento della rete scolastica

Regione Lombardia approva il proprio piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base di quanto previsto nei piani disposti dalle singole Province e dalla Città Metropolitana di Milano, così come stabilito dal D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Le Province e la Città Metropolitana di Milano procedono al dimensionamento delle istituzioni scolastiche secondo le premesse generali sopra riportate e le indicazioni di seguito illustrate, tenuto conto delle deliberazioni dei Comuni per quanto attiene le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e previa acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate, espresso dagli organi collegiali. Le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici Scolastici Territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento.

La nuova rete scolastica deve rispondere alle esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo una attenzione particolare all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza.

La programmazione della rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali di carattere territoriale, dei bisogni degli studenti e del loro diritto d'istruzione;
- del trend demografico, valutando una coerente distribuzione degli studenti tra autonomie scolastiche;
- della logistica, dei collegamenti e del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici;
- dell'organizzazione dei servizi complementari;
- della valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- delle reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

Con riferimento alla definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, la mancata attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104/2013 fa sì che debbano essere rispettati i parametri definiti dall'art. 19, c. 5 e 5 bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabiliscono che «alle istituzioni scolastiche

autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato».

Le precisazioni espresse nei provvedimenti precedenti in merito agli ambiti territoriali della Lombardia, e più nello specifico rispetto alla necessità, qualora un'istituzione scolastica presenti sedi fisiche (plessi o sedi associate) dislocate su più ambiti, di considerare l'ambito di appartenenza sulla base della collocazione della sede di dirigenza, non sono più attuali.

La legge di bilancio 2019 dello Stato (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) all'art. 1, c. 796, stabilisce infatti che "a decorrere dall'a.s. 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale".

Pertanto, venendo meno questo presupposto, cade anche la necessità che eventuali cattedre interne alle istituzioni scolastiche presuppongano la collocazione dei singoli plessi dell'istituzione stessa all'interno del medesimo ambito territoriale.

Con riferimento agli Istituti di educazione, nessun elemento di natura legislativa è intervenuto a mutare quanto stabilito dall'art. 7, c.1 del D.P.R. 18 giugno 1998 n. 233, secondo la cui disciplina tali Istituti sono esclusi dalle disposizioni relative al dimensionamento scolastico. Tale assunto è stato ribadito dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR con nota n. 13424 del 14.12.2005, a seguito di quanto precisato sull'argomento in questione dal TAR Lazio con sentenza n. 07586/2013.

2.2 Istituzioni scolastiche sottodimensionate

Per le ragioni meglio precisate nel precedente paragrafo 2 si ribadisce che, ai fini dell'assegnazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con incarico a tempo indeterminato, è necessario rispettare i parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

Pertanto, cogliendo l'importanza della presenza di una dirigenza stabile all'interno delle istituzioni scolastiche, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad individuare e superare, in raccordo con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto di tali parametri.

2.3 Istituzioni scolastiche sovradimensionate

Agendo in continuità con quanto suggerito in occasione delle precedenti programmazioni, si rinnova l'invito alle Province e alla Città Metropolitana di Milano ad intervenire, laddove possibile e in stretta collaborazione con le autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, affinché vengano gradualmente ridimensionate le istituzioni scolastiche che presentano una popolazione studentesca superiore a 1750 alunni, al fine di garantire un ottimale soddisfacimento delle prioritarie esigenze educative e formative degli studenti.

Resta inteso che il riequilibrio degli istituti sovradimensionati attualmente esistenti deve avvenire nel rispetto delle previsioni di verticalizzazione.

2.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)

Ai sensi del D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, i CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano possono apportare adeguamenti all'organizzazione interna dei CPIA già individuati, nel rispetto dei requisiti specificati dalla circolare MIUR n. 36 del 10/04/2014 e del numero di CPIA massimo previsto per ogni provincia dalla DGR n. 479/2013.

Eventuali aggiornamenti devono essere previsti sulla base dei criteri di seguito individuati:

- potenziale bacino d'utenza in riferimento a:

- o adulti in età lavorativa che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore;
- o coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- presenza di forti problematiche socioeconomiche e culturali;
- alto tasso di popolazione straniera residente.

I piani provinciali devono individuare la rete territoriale presso cui l'offerta sarà erogata, prevedendo in particolare, per la sede principale, spazi adeguati ad ospitare il personale amministrativo e il Dirigente Scolastico.

Come precisato dalle Linee Guida del MIUR per il passaggio al nuovo ordinamento, i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 della legge 23/1996 sono svolti dai rispettivi Comuni nei quali sono collocati la sede centrale ed i punti di erogazione del CPIA.

Al fine di uniformare il più possibile la distribuzione dei punti di erogazione del servizio su tutto il territorio regionale, nell' a.s. 2018/2019 è stato avviato un monitoraggio relativo alla composizione dei CPIA lombardi e alla tipologia dei percorsi formativi offerti da ciascuno di essi. Tale monitoraggio, che proseguirà nell'a.s. 2019/2020, permetterà di impostare i criteri per l'omogeneizzazione dei servizi per l'istruzione degli adulti da adottare in occasione della definizione delle indicazioni regionali per l'organizzazione della rete scolastica riferite all'a.s. 2021/2022.

3. Programmazione dell'offerta scolastica e formativa di Il Ciclo

La programmazione dell'offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto delle richieste che arrivano dal territorio, delle dinamiche socioeconomiche e del trend demografico, nonché della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell'organizzazione dei servizi complementari. A tale scopo, Regione Lombardia supporterà le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano fornendo loro studi relativi all'andamento del sistema di istruzione e formazione lombardo e approfondimenti sulle tendenze dei prossimi anni in relazione ai fabbisogni occupazionali nei vari settori professionali e ambiti territoriali.

Al fine di garantire un'offerta formativa di secondo ciclo coerente e puntualmente articolata sul territorio, nonché funzionale in primis a soddisfare le esigenze dell'utenza, la programmazione deve uniformarsi in particolare ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province e alla Città Metropolitana di Milano;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un'articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni con medesime tipologie di offerta già presenti presso altre istituzioni;
- connessione con i soggetti che compongono il tessuto produttivo e caratterizzano le realtà territoriali più dinamiche, oltre che con le filiere locali, tra le quali rientrano i Poli Tecnico Professionali eventualmente presenti sul territorio;
- eliminazione delle offerte "silenti" che nell'arco dell'ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l'offerta terziaria di carattere accademico e non accademico;

Nei provvedimenti con i quali le Province e la Città Metropolitana di Milano approvano i propri piani dell'offerta formativa relativa all'a.s. 2020/2021 occorre, pertanto, dare evidenza delle analisi effettuate e delle motivazioni che supportano le decisioni assunte.

Al fine di garantire la composizione di un Piano Regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione il più completo possibile, si invitano le Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel relativo piano, anche i percorsi c.d. "autofinanziati", intendendo come tali i percorsi per i quali è prevista la partecipazione di soli alunni che sostengono interamente il costo di frequenza.

La DGR n. 1177 del 28/01/2019 "Programmazione del sistema unitario di Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia per l'anno scolastico e formativo 2019/20" sancisce il superamento della distinzione tra percorsi ordinamentali e duali, in favore di un sistema unitario capace di garantire la stessa potenziale efficacia dei percorsi nel raggiungimento degli obiettivi regionali e di proporsi come un'opportunità di scelta per i giovani e per le famiglie.

Si invitano pertanto Province e la Città Metropolitana di Milano ad inserire nel redigendo piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 tutto il panorama dei percorsi erogati dai Centri di Formazione professionale accreditati (duali e ordinamentali) e dalle Istituzioni scolastiche fornendo così una mappatura completa dell'offerta presente sul territorio regionale.

In data 1° agosto 2019, in sede di Conferenza Stato Regioni, è stato raggiunto l'Accordo concernente la manutenzione e revisione del Repertorio delle figure nazionali di leFP, delle relative competenze tecnico professionali e di quelle culturali di base.

L'Accordo prevede la possibilità di adottare il Repertorio rivisto ed aggiornato già a partire dall'annualità 2020-21.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano sono invitate a programmare l'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 adottando Figure ed Indirizzi come specificati negli Allegati 2 e 3 dell'Accordo succitato.

Regione Lombardia garantirà strumenti, supporto e coinvolgimento delle Province, dell'Ufficio Scolastico Regionale e di tutti gli stakeholders in tutte le fasi di adozione del nuovo Repertorio e di definizione dei successivi profili regionali.

3.1 Licei scientifici ad indirizzo sportivo

In coerenza con quanto indicato nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0023220.01-12-2016) del 1 dicembre 2016, nella programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 è possibile inserire nuovi percorsi di liceo scientifico ad indirizzo sportivo. A tal fine le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno accertare che le istituzioni scolastiche interessate posseggano l'assetto organizzativo di cui al D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, nonché idonee dotazioni strutturali esistenti alla data di approvazione dei piani provinciali e che tale offerta sia proposta sul territorio in maniera da garantire un'adeguata distribuzione, evitando sovrapposizioni e duplicazioni.

Resta fermo che spetta all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la valutazione in ordine alla sussistenza di risorse in organico sufficienti per il concreto avvio di tali percorsi.

Salvo diverse indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, solitamente riportate all'interno della circolare annuale relativa alle iscrizioni al nuovo anno scolastico, sarà consentita anche per l'a.s. 2020/2021 l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle valutazioni di propria competenza, potranno comunque vincolare inderogabilmente l'offerta formativa del liceo sportivo all'attivazione di una sola sezione.

3.2 Istituti professionali

Il piano provinciale dell'offerta formativa dovrà programmare l'offerta degli istituti professionali con riferimento agli indirizzi di studio definiti dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 61/2017, nonché dal Regolamento recante la disciplina dei relativi profili di uscita, adottato con D.M. 92/2018.

Si precisa che, in prospettiva di unitarietà del sistema e onde evitare una duplicazione e sovrapposizione confusiva delle tipologie di offerta - con relative conseguenze negative sul piano dell'orientamento nei confronti dell'utenza - l'offerta di Istruzione Professionale quinquennale e di leFP triennale, di quarto anno/quadiennale, dovranno mantenere i propri tratti distintivi ed essere il più possibile complementari.

Per quanto attiene l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale", nel rispetto di quanto indicato nello schema di Regolamento attuativo ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 61/2017, oggetto dell'Intesa del 21 dicembre 2017, l'attivazione di percorsi ulteriori rispetto a quelli approvati con la programmazione a.s. 2019/2020 dovrà essere oggetto di specifica validazione da parte di Regione e Ufficio Scolastico Regionale.

Le nuove attivazioni potranno essere previste in territori in cui è presente una forte domanda occupazionale nel settore e dovranno essere incardinate in istituti scolastici che presentano un'offerta formativa coerente e che dispongono di laboratori adeguati.

Per consentire a Regione e Ufficio Scolastico Regionale di operare le necessarie valutazioni, le Province e la Città Metropolitana di Milano dovranno segnalare eventuali interessi in merito prima dell'approvazione dei rispettivi piani.

3.3 Offerta sussidiaria di Istruzione e formazione professionale

L'accordo territoriale sottoscritto il 21 dicembre 2018 tra la Regione Lombardia e l'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche dell'offerta di istruzione e formazione professionale (leFP) in regime di sussidiarietà, ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di erogare in via sussidiaria, nel rispetto degli standard formativi regionali, le tipologie di percorso triennale per il conseguimento della Qualifica professionale, che consente nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere e di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale.

L'accordo inoltre ha riconfermato la possibilità per le Istituzioni scolastiche di collaborare con le Istituzioni Formative accreditate per la progettazione dei percorsi annuali di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II grado.

Anche i percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) erogati in regime di sussidiarietà dovranno essere proposti alle Amministrazioni Provinciali e potranno essere attivati solo se autorizzati ed inseriti nel redigendo piano dell'offerta formativa. Le istituzioni scolastiche dovranno dare evidenza pubblica di tali percorsi nel proprio PTOF, come offerta distinta da quella quinquennale di IP.

Oltre a quest'ultimo requisito, chiediamo alle Province di precisare alle Istituzioni scolastiche che volessero erogare nuovi percorsi di leFP in sussidiaria, la necessità del rispetto di tutte le condizioni precisate al comma 2 dell'Accordo Territoriale citato in precedenza.

La nuova disciplina nazionale in materia, prescrive che per poter erogare l'offerta di leFP in via sussidiaria le Istituzioni scolastiche siano accreditate. Tale requisito, dovrà essere posseduto dalle Istituzioni scolastiche all'avvio dei percorsi per l'anno scolastico e formativo 2020/21.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano, svolgeranno le consuete attività di valutazione e verifica della qualità e fattibilità delle proposte delle istituzioni scolastiche propedeutiche alla definizione dell'offerta formativa. In particolare, come previsto dall'accordo territoriale sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale il 18 dicembre 2018, le Province dovranno verificare che le istituzioni scolastiche intenzionate ad offrire percorsi leFP in sussidiaria garantiscano

una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolgerà l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi.

Poiché, in base al succitato accordo, tali Istituzioni scolastiche dovranno risultare profilate sul sistema informativo regionale e accreditate per l'erogazione dei percorsi per l'a.s. 2020/2021, ai fini della presentazione dell'offerta formativa, dovranno produrre a Regione Lombardia entro ottobre 2019 (e in copia alle Province) un'autocertificazione rispetto al possesso dei seguenti requisiti:

- un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
- l'adeguamento alle previsioni di cui alla L. 190/2012 (amministrazione trasparente);
- il rapporto di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
- la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree di formazione, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità coerenti con quanto previsto nell'accordo.

Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia produrranno una circolare che verrà diffusa alle Istituzioni scolastiche, alle Province e alla Città Metropolitana di Milano che specificherà con maggiore dettaglio il tema dell'accreditamento per l'a.s. 2020/21.

Regione Lombardia effettuerà controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni.

4. Offerta del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia nei territori montani, piccole isole e piccoli comuni

E' possibile accogliere nelle sezioni di scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due anni e i tre anni.

L'ammissione è consentita per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

Nelle Sezioni saranno iscrivibili i bambini che compiano i due anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. I bambini saranno ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita.

5. Termini

Il termine ultimo per l'invio da parte delle Amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Milano dei piani afferenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021 è posticipato all' **8 novembre 2019**.

Le richieste di correzione di eventuali errori da apportare al piano regionale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche – a.s. 2020/2021 e/o al piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa – a.s. 2020/2021 dovranno pervenire entro il **29 novembre 2019**. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2117
POR FSE 2014/2020 - (Asse II - Azione 9.3.3) Misura Nidi
Gratis a.s. 2018-2019 (d.g.r. 4/2018) e a.s. 2019-2020 (d.g.r.
1668/2019): incremento dotazione finanziaria

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale – FSE 2014/2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final e le relative modifiche approvate, rispettivamente, con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e Decisione di Esecuzione C(2019) 3048 del 30 aprile 2019 ed in l'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» del POR FSE 2014/2020 - Azione 9.3.3 che prevede l'implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell' Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include anche il rafforzamento degli interventi e dei servizi per l'infanzia ed in particolare l'Asse II «Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà» prevede l'aumento, il consolidamento e la qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini;

Dato atto che:

- in attuazione della citata Azione 9.3.3. - Asse II - POR FSE 2014-2020 è stata approvata la misura denominata «Nidi Gratis» per l'azzeramento della retta sostenuta dalla famiglia per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o dei posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in convenzione dal Comune, nel rispetto dei regolamenti comunali;
- la misura «Nidi Gratis» è stata attivata a valere sul POR-FSE 2014-2020 per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, mediante l'approvazione per ogni annualità di due manifestazioni di interesse di cui una rivolta ai comuni ed una rivolta alle famiglie;

Visti i provvedimenti relativi alla misura nidi gratis a.s. 2018-2019, ovvero la d.g.r. n. 4 del 4 aprile 2018 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019» e la d.g.r. 1048 del 17 dicembre 2018 «Misura nidi gratis 2018-2019 incremento della dotazione finanziaria» con i quali è stata determinata una dotazione finanziaria complessiva pari a 38.925.000,00 euro a valere sul POR FSE 2014-2020;

Dato atto che alla citata misura a.s. 2018-2019 sono stati ammessi n. 530 comuni per un totale di n. 1018 strutture pubbliche e private convenzionate e che le famiglie ammesse sono state n. 15.210;

Considerato che, con riferimento alla misura 2018-2019:

- in sede di verifica della quarta ed ultima rendicontazione, in corso di presentazione da parte dei Comuni ammessi alla misura, si evince una sostanziale maggiore fruizione dei servizi da parte delle famiglie destinatarie;
- il completamento delle istruttorie sulle domande presentate da parte dei nuclei familiari, evidenzia una variazione sostanziale in incremento dell'ISEE dei destinatari ammessi;

Rilevato che, sulla base degli elementi sopra evidenziati, si rende necessario un incremento della dotazione finanziaria pari a euro 2.075.000,00, fatte salve eventuali economie derivanti dall'esito dei controlli in corso;

Visti i provvedimenti relativi alla misura nidi gratis 2019-2020 quali:

- la d.g.r. 1668 del 27 maggio 2019 «Approvazione della Misura Nidi Gratis 2019-2020», con una dotazione finanziaria di euro 37.000.000,00 di cui euro 25.500.000,00 a carico POR FSE 2014-2020 - ASSE II ed euro 11.500.000,00 a carico delle risorse del bilancio regionale;
- il d.d.s. 7993 del 4 giugno 2019 «Approvazione avviso per l'adesione dei comuni alla misura nidi gratis 2019-2020 in attuazione della d.g.r. 1668/2019;
- il d.d.s. n. 13536 dell'1/8/2019, con il quale, in attuazione della d.g.r. 4/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie alla misura Nidi Gratis 2019-2020;

Preso atto che gli esiti istruttori delle domande presentate dai Comuni a valere sull'Avviso di cui al d.d.s. n. 7993/2019 risultano

n. 581 comuni ammessi per n. 1043 Strutture pubbliche e private convenzionate;

Considerato che in data 23 settembre 2019 è stato aperto lo sportello di adesione on line per la presentazione delle domande da parte delle famiglie di cui al d.d.s. 13536/2019, attualmente in corso;

Considerato che per la misura Nidi gratis 2019/20, con la d.g.r. 1668/2019 è stato definito quale criterio per la gestione dello sportello di presentazione delle domande da parte delle famiglie, la valorizzazione finanziaria della singola richiesta pari al prodotto tra il valore dei mesi di frequenza media ed il valore della retta media, calcolati sulla base dei dati inseriti dai comuni alla data di chiusura della terza finestra di rendicontazione relativa alla misura nidi gratis 2018-2019;

Valutato in ragione dell'andamento della rendicontazione di Nidi gratis 2018/19 di aggiornare la base di calcolo del criterio di valorizzazione sulla base dei dati inseriti dai Comuni nel corso della quarta ed ultima rendicontazione 2018/19;

Valutato altresì che il tasso di adesione sia da parte dei Comuni sia da parte delle famiglie, anche per la misura 2019-2020, risulta in costante crescita, confermando l'importanza e la strategicità della misura stessa e che pertanto, per garantire una adeguata copertura, si rende opportuno aumentare la dotazione finanziaria di euro 5.200.000,00;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di:

- integrare le risorse messe a disposizione con la d.g.r. 4/2018 e d.g.r. 1048/2018, pari ad euro 38.925.000,00 per un importo pari ad euro 2.075.000,00 che trova copertura sul cap.12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2019;
- integrare le risorse messe a disposizione con la d.g.r. 1668/2019, pari ad euro 37.000.000,00 per un importo pari ad euro 5.200.000,00 che trova copertura sul cap. 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2020;

Preso atto che, a seguito degli incrementi sopra evidenziati, la dotazione finanziaria, della Misura Nidi Gratis 2018-19 ammonta complessivamente ad euro 41.000.000,00 e la dotazione finanziaria della Misura Nidi Gratis 2019-2020 ammonta complessivamente ad euro 42.200.000,00;

Vista l'informativa del Comitato di Coordinamento della Programmazione europea in data 4 ottobre 2019;

Dato atto che il presente intervento si configura come sostegno agli individui e gli operatori sono soggetti pubblici, non rileva la nozione di impresa e di attività economica riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività economica», e pertanto l'intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni degli atti e dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni nonché la l.r. 25/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020;

Richiamate: la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare la dotazione finanziaria per la misura nidi gratis 2018-2019 per un importo pari ad euro 2.075.000,00 che trova copertura sul cap.12.05.104.7799 del bilancio regionale esercizio 2019;

2. di integrare la dotazione finanziaria per la misura nidi gratis 2019-2020 per un importo pari ad euro 5.200.000,00 che trova copertura sul cap. 12.01.104.14025 del bilancio regionale esercizio 2020;

3. di aggiornare la base di calcolo del criterio di valorizzazione per la gestione dello sportello di presentazione delle domande da parte delle famiglie per la misura nidi gratis 19-20, sulla

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

base dei dati inseriti dai Comuni nel corso della quarta ed ultima rendicontazione 2018/19;

4. di dare atto che a seguito degli incrementi di cui al punto 1 e 2, la dotazione finanziaria della Misura Nidi Gratis 2018-2019 ammonta complessivamente ad euro 41.000.000,00 e la dotazione finanziaria della Misura Nidi Gratis 2019-2020 ammonta complessivamente ad euro 42.200.000,00;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione Bandi e www.fse.regione.lombardia.it, in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2221
Approvazione dello schema di convenzione con Ismea (Istituto di servizi al mercato agricolo e alimentare) per il servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 15 della l. 241/90 e ss.mm. e. ii.;
- la legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell'agriturismo e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che prevede la determinazione dei criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali;
- i decreti ministeriali di costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'Agriturismo n. 4888 dell'8 marzo 2010 e n. 24228 del 16 novembre 2011;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 col quale sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 giugno 2014 di modalità di applicazione del marchio nazionale dell'agriturismo ed istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» ed in particolare l'art. 158, comma 3, che stabilisce che le aziende agrituristiche utilizzano il marchio nazionale dell'agriturismo e adottano criteri di classificazione e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale;
- il d.d.s. 23 dicembre 2014 - n. 12589 «Approvazione dei criteri di classificazione delle aziende agrituristiche di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96»
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali con il quale è stato istituito l'ente pubblico economico ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare);

Premesso che:

- Ismea nell'ambito delle attività del Comitato Consultivo per l'agriturismo ha realizzato e gestisce, per conto del MIPAAFT e di concerto con quest'ultimo, il sito www.agriturismoitalia.gov.it;
- l'art. 7 del decreto ministeriale del 3 giugno 2014 sopra citato stabilisce che attraverso il portale web istituzionale dell'agriturismo italiano vengono rese pubbliche e consultabili in formato digitale «...le informazioni contenute nel Repertorio Nazionale delle aziende agrituristiche, in particolare allo scopo di contribuire alla promozione sul mercato turistico dell'offerta di ospitalità e dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche»;

Considerato che:

- ai sensi del citato d.d.s. 12589/14 è previsto l'obbligo di classificazione per le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi;
- ISMEA ha sviluppato una procedura online per consentire la compilazione ed acquisizione della domanda di classificazione delle aziende agrituristiche;
- ISMEA offre alle Regioni la possibilità di avvalersi dell'applicativo online di classificazione delle aziende agrituristiche, con lo scopo di fornire un supporto alle aziende agrituristiche nella promozione delle proprie attività e nella rappresentazione dei propri asset aziendali;

Considerato altresì che il Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche rappresenta uno strumento per semplificare le procedure burocratiche di classificazione in quanto permette la compilazione diretta della domanda di classificazione e la messa online della classificazione ed è fornito alla Regione da ISMEA a titolo gratuito;

Ritenuto di avvalersi dell'applicativo online di classificazione delle aziende agrituristiche messo a disposizione da ISMEA alle condizioni fissate di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione comprensivo dell'allegato concernente le modalità di fruizione del servizio, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale

del presente atto, tra Regione Lombardia e ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) per il Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche alla Regione Lombardia;

Dato atto che la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2023;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare lo schema di convenzione comprensivo dell'allegato concernente le modalità di fruizione del servizio, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Lombardia e ISMEA (Istituto di Servizi al Mercato agricolo e Alimentare) per il Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche alla Regione Lombardia;

2. di stabilire che la convenzione di cui al punto 1) avrà durata fino al 31 dicembre 2023;

3. di delegare il Dirigente competente alla stipula della convenzione;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e su Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

sul mercato turistico dell'offerta di ospitalità e dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche»;

- il DM 13 febbraio 2013, vista la legge 20 febbraio 2006 n. 96, definisce i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche per l'intero territorio nazionale stabilendo che il recepimento degli stessi, adattati alle realtà regionali e alle loro normative, dovrà essere effettuato in armonia con quanto previsto dalle procedure di applicazione a livello regionale;
- ai sensi dell'allegato A del DM 13 febbraio 2013, la Regione Lombardia ha provveduto all'adozione dei nuovi criteri di classificazione e della scheda di auto certificazione delle aziende agrituristiche con D.D.S n. 12589 del 23.12.2014;

Considerato che:

- la Commissione europea, con Decisione del 26 maggio 2015 n. c (2015) 3487, ha approvato il Programma denominato "Rete Rurale Nazionale 2014-2020".
- il programma RRN ha tra i propri obiettivi il miglioramento dei risultati e degli impatti della politica di Sviluppo Rurale in Italia e, collegata a tale obiettivo, un'azione diretta al supporto della progettazione e realizzazione di sistemi informativi per lo sviluppo rurale;
- l'accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, stipulato in data 22 ottobre 2015 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale, in qualità di Autorità di gestione del programma "Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020", e l'ISMEA ha per oggetto lo svolgimento di un programma di attività di interesse comune, rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi;
- in riferimento al suddetto Accordo nell'ambito dei piani biennali di attuazione è affidata all'ISMEA la realizzazione delle attività previste dalla scheda

progettuale 13.1 “Agriturismo e multifunzionalità” e, in particolare, la gestione del Repertorio Nazionale delle aziende agrituristiche e delle banche dati statistiche a livello regionale attraverso il Portale.

Considerato altresì che:

- l’ISMEA, in accordo con l’AdG della RRN, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione delle aree rurali ha sviluppato una procedura online per consentire la compilazione ed acquisizione della domanda di classificazione delle aziende agrituristiche con possibilità di pernottamento (alloggio e agri campeggio);
- è prerogativa delle Regioni prevedere nei regolamenti attuativi la possibilità per le aziende agrituristiche in questione di avvalersi dell’applicativo online per l’ottenimento della classificazione;
- nel quadro delle attività previste dalla scheda progettuale 13.1 “Agriturismo e multifunzionalità”, l’ISMEA propone il *servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche*, con lo scopo di fornire un supporto alle aziende agrituristiche nella promozione delle proprie attività e nella rappresentazione dei propri asset aziendali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e l'allegato "Modalità di fruizione del servizio" costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione del *servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche* tra la Regione Lombardia e l'ISMEA, nel quadro delle attività previste dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020;
2. Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione, l'ISMEA, in qualità di ente attuatore delle attività della Rete Rurale Nazionale, mette a disposizione della Regione il *servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche*, i cui contenuti sono definiti all' articolo 3;
3. La dotazione è comprensiva dello sviluppo e del supporto indicati nell'articolo 4;
4. Preliminarmente all'attivazione del servizio, si prevede una eventuale attività di adattamento del software alle specifiche esigenze regionali. Ulteriori implementazioni, se del caso, saranno realizzate secondo quanto disposto dall'articolo 5.

Articolo 3

(Caratteristiche del software)

1. Il *servizio di classificazione delle aziende agrituristiche* permette di svolgere attraverso il Portale le seguenti attività:

- a. compilazione diretta della domanda di classificazione, coerentemente con quanto previsto dal regolamento regionale, a beneficio delle aziende agrituristiche inserite dalla Regione nel Repertorio nazionale;
 - b. messa online, ad opera della Regione, della classificazione;
 - c. funzionalità di consultazione/archivio delle domande di classificazione regionali acquisite digitalmente;
 - d. download, dal back office regionale, del database completo relativo alla classificazione delle aziende che l'abbiano resa online;
 - e. possibilità per le aziende di scaricare la targa regionale corrispondente alla classificazione nazionale dalla propria area riservata sul Portale.
2. Le modalità tecniche di fruizione del servizio di cui al comma 1 sono definite nell'allegato alla presente convenzione "Modalità di fruizione del servizio", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 4

(Servizi di sviluppo e supporto)

1. I servizi di sviluppo e supporto di cui all'articolo 2 comma 3 sono costituiti da:
 - a. gestione e risoluzione delle anomalie tecniche del software, garantito da esperti ISMEA per tutto il periodo di operatività del servizio come stabilito dalla presente convenzione;
 - b. attività di informazione e divulgazione a favore degli uffici regionali e degli altri utenti dell'applicazione sul territorio regionale, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti;

- c. attività di supporto agli utenti (aziende) nella compilazione del questionario di classificazione, secondo tempi e modalità da concordare tra le parti;
- d. fornitura del manuale d'uso dell'applicazione in formato digitale.

Articolo 5

(Adattamenti ed implementazioni)

1. Le attività di adattamento ed implementazione del software sono limitate ad accogliere le specifiche esigenze regionali compatibili con le funzioni dell'applicativo;
2. Ogni eventuale ulteriore modifica dell'applicativo in produzione dovrà essere concordata preventivamente tra le parti. L'ISMEA ne valuterà la fattibilità e compatibilità con il programma di attività biennale ed in caso positivo procederà alla proposta di un piano di lavoro alla Regione.

Articolo 6

(Fruizione del servizio e credenziali di accesso)

1. L'ISMEA si impegna a rendere disponibile online l'applicativo per tutti gli utenti (aziende) del territorio regionale attraverso una specifica sezione del Portale;
2. L'ISMEA si impegna a fornire alla Regione fino a 15 (quindici) utenze amministrative per la gestione delle pratiche di classificazione. Eventuali ulteriori esigenze saranno prese in considerazione.

Articolo 7

(Obblighi delle parti)

1. L'ISMEA garantisce il funzionamento del *servizio online di classificazione delle* aziende agrituristiche e la fornitura dei Servizi di sviluppo e supporto, di cui all'articolo 4 comma 1, nei termini stabiliti dalla presente convenzione, per il periodo di operatività del servizio definito all'articolo 11;
2. L'ISMEA è responsabile del corretto funzionamento del sistema di accreditamento ed autenticazione informatica degli utenti;
3. La Regione si impegna a tenere sempre aggiornato l'elenco delle aziende agrituristiche regionali fornendo all'ISMEA gli aggiornamenti esclusivamente nel formato concordato (Tracciato Record) al fine di consentire una piena rispondenza tra le aziende operanti sul territorio e quelle presenti sul Portale;
4. La Regione si impegna a comunicare preventivamente ad ISMEA, e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore, qualunque modifica inerente la procedura di classificazione e la griglia regionale. In particolare, dovrà essere comunicata all'ISMEA col medesimo preavviso minimo la data di entrata in vigore di qualunque modifica ai regolamenti regionali che abbia ripercussioni sulla classificazione delle aziende agrituristiche;
5. La Regione si impegna a comunicare all'ISMEA e a tenere costantemente aggiornati le modalità e i recapiti per l'invio da parte degli utenti (aziende) delle domande di classificazione;
6. La Regione si impegna a processare entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione le istanze di classificazione che gli utenti (aziende) effettueranno online attraverso il Portale.

Articolo 8

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'ISMEA si assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo dei sistemi informatici impiegati o delle metodiche utilizzate, all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui garantendo, qualora venisse promossa nei confronti della Regione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione delle attività connesse al *Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche* e di manlevare e tenere indenne la Regione assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in tale ipotesi la Regione è tenuta ad informare prontamente l'ISMEA delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 9

(Limitazioni di responsabilità)

1. L'ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali dati erronei forniti dalla Regione in relazione ai dati del Repertorio (anagrafica delle aziende);
2. L'ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali informazioni erranee ed incomplete fornite dalle aziende al momento della compilazione della domanda di classificazione;
3. L'ISMEA declina ogni responsabilità per eventuali dati errati contenuti e rilevati presso fonti pubbliche da cui provengono (es. fascicolo aziendale SIAN) o prodottisi durante la trasmissione dalle predette fonti.

Articolo 10

(Tutela e trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione in ossequio ai principi generali e alle disposizioni particolari dettate dalla normativa di riferimento, ovvero dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché in conformità alle linee guida emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 11

(Periodo di operatività del servizio)

1. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione l'ISMEA si impegna a rendere disponibile il servizio online, attraverso il Portale, alle condizioni fissate dalla presente convenzione. Sono fatte salve eventuali richieste formali di differimento della messa online del servizio da parte della Regione;
2. Il servizio sarà operativo fino alla scadenza della presente convenzione come previsto dall'articolo 16;
3. Le funzioni di compilazione riservate alle aziende agricole, agroalimentari e ai loro delegati, su richiesta della Regione, potranno essere sospese nei periodi di transizione delle normative regionali fatti salvi gli obblighi di comunicazione da parte della Regione di cui all'articolo 7, comma 4 della presente convenzione;

4. Le funzioni di consultazione ed interrogazione riservate agli utenti regionali saranno attive per tutta la durata del periodo di operatività di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo.

Articolo 12

(Costi del servizio)

1. Il *Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche*, nei termini definiti dalla presente convenzione è concesso a titolo gratuito alla Regione.

Articolo 13

(Modifiche e revisioni)

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni della presente convenzione e dei contenuti dell'allegato deve essere preventivamente concordata per iscritto dalle Parti.

Articolo 14

(Controversie)

1. Ogni controversia relativa al presente Atto, ivi comprese quelle relative alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della stessa, sarà devoluta alla esclusiva competenza del Foro di Roma.

Articolo 15**(Recesso anticipato)**

1. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone un preavviso formale di almeno tre mesi.

Articolo 16**(Durata)**

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2023, salvo quanto previsto in caso di recesso anticipato di cui all'articolo 15.

Articolo 17**(Disposizioni finali)**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applica la normativa vigente in materia. La presente convenzione, firmata digitalmente ai sensi del CAD, verrà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che avrà interesse alla registrazione.

ISMEA
Il Direttore Generale

.....

(firmata digitalmente ai sensi del CAD)

REGIONE LOMBARDIA
Il Dirigente
DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

.....

(firmata digitalmente ai sensi del CAD)

Allegato

Modalità di fruizione del servizio

Articolo 1

(Disponibilità del software)

1. La Regione, a seguito dell'attivazione del servizio, inserisce nel proprio portale regionale il link all'applicativo online di classificazione delle aziende agrituristiche.

Articolo 2

(Accesso alla compilazione da parte delle aziende)

1. In seguito alla messa in opera del servizio le aziende agrituristiche inserite dalla Regione nel Repertorio nazionale, e pertanto presenti online, possono compilare la domanda di classificazione attraverso il Portale;
2. Ai fini della fruizione del *Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche*, il titolare (o il rappresentante legale) dell'azienda, accede al Portale attraverso le proprie credenziali di accesso, ottenute utilizzando il proprio identificativo fiscale (CUAA o CF) ed un indirizzo e-mail valido;
3. L'utente (Azienda), attraverso la sua area personale, compila la domanda di classificazione ai sensi della normativa regionale in vigore;
4. A seguito del completamento della procedura il sistema genera due file PDF:
 - a. la domanda di attribuzione della classificazione
 - b. l'autocertificazione (ai sensi del D.p.r. 445/2000) riferita alla domanda in oggetto;
5. Il documento di auto attribuzione della classificazione (domanda) e l'autocertificazione, di cui al punto precedente, devono essere inviati dalle Aziende al Comune competente per territorio e, per conoscenza, agli uffici regionali competenti nelle modalità comunicate dalla Regione all'ISMEA in base a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 7 della presente convenzione;

6. In seguito all'esito positivo della ricezione della domanda di classificazione da parte della Regione, come previsto all'articolo 3, comma 2 del presente allegato, l'Azienda può accedere alla propria area personale del sito per scaricare la targa corrispondente alla classificazione ottenuta.

Articolo 3

(Accesso alla consultazione da parte degli uffici regionali)

1. I funzionari regionali accedono al *Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche* utilizzando le proprie credenziali personali, e possono visualizzare ogni pratica attraverso il numero di protocollo;
2. I funzionari regionali possono ricevere o respingere (per ragioni meramente formali) ogni singola istanza di classificazione;
3. In caso di istanza accolta la relativa classificazione viene pubblicata sul Portale e l'utente viene informato;
4. In caso di istanza non accolta il funzionario regionale può inserire un messaggio di motivazioni/istruzioni nella comunicazione che verrà inviata all'utente dal sistema.

Articolo 4

(Uso statistico dei dati)

1. L'ISMEA, in qualità di Titolare, tratta i dati raccolti tramite il software "Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche" nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679, garantendo la protezione delle informazioni dell'interessato;
2. L'ISMEA può utilizzare i dati raccolti tramite il software *Servizio online di classificazione delle aziende agrituristiche* esclusivamente a fini statistici, ai sensi del suo Statuto;
3. A tal fine l'ISMEA individua un responsabile del trattamento dati.

D.g.r. 8 ottobre 2019 - n. XI/2229**Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative (l.r. n. 6/2015, art. 34, c. 2) - Revoca Della d.g.r. n. 4842/2016**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 «Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale»;

Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»;

Visti, in particolare, della citata l.r. 6/2015:

- l'articolo 33 (Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale), ai sensi del quale gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, quale condizione per l'impiego del personale stesso in servizio esterno, con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria;
- l'articolo 34 (Sistema formativo per la polizia locale), che:
 - al comma 2, attribuisce alla Giunta regionale la definizione:
 - √ delle le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso, nonché della composizione delle commissioni esaminatrici;
 - √ della durata e dei contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali;
 - al comma 8, prevede:
 - √ il finanziamento regionale, contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, per il sostegno delle iniziative formative promosse dagli enti locali, tenuto conto del fabbisogno accertato da Éupolis Lombardia (ora Polis Lombardia) nell'ambito delle convenzioni annuali o pluriennali stipulate con Regione Lombardia, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 34;
 - √ negli stessi limiti di bilancio, la realizzazione di una piattaforma *e-learning*, al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale;

Visto, altresì, l'art. 6 della citata legge n. 65/1986, che prevede che le regioni promuovano la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di polizia locale;

Richiamata la d.g.r. 7 marzo 2016 n. 4906, che, in attuazione dell'art. 35, comma 3, della l.r. 6/2015, modificando la precedente d.g.r. n. 925/2010, attuativa della abrogata l.r. n. 4/2003, ha stabilito i criteri e le modalità per la definizione e l'organizzazione delle attività di formazione per gli operatori di polizia locale;

Considerato che:

- le attività delle Polizie locali sono oggetto di una costante evoluzione che ha determinato un ampliamento dei compiti e delle responsabilità assunte;
- i servizi di polizia locale affiancano alle tradizionali competenze in campo amministrativo importanti interventi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- i sistemi organizzativi degli enti locali, in generale, e del servizio di polizia locale, in particolare, stanno rapidamente mutando e la formazione degli operatori deve accompagnare tali trasformazioni, al fine di assicurare l'efficacia dei servizi resi;

Ritenuto, quindi, necessario aggiornare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi degli agenti di polizia locale di Regione Lombardia, rideterminandone l'organizzazione, i contenuti, la durata e le prove finali, e definendo, altresì, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, alla luce della disciplina regionale dei servizi di polizia locale, prevista dalla l.r. n. 6/2015;

Richiamato il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, relativamente all'Area Territoriale, Missione Ordine pubblico e sicurezza, Programma Polizia locale e amministrativa, il risultato atteso 252.Ter.3.1 Coordinamento della polizia locale, promozione della riforma della legge nazionale in materia di polizia locale, dell'associazionismo e promozione di interventi formativi specifici;

Visto il Documento predisposto dalla competente Direzione Generale, che, conformemente alle disposizioni di cui all'art.

34, c. 2, della l.r. 6/2015, aggiorna e razionalizza le procedure di erogazione della formazione agli operatori di Polizia locale, adeguando i contenuti formativi alle attuali esigenze operative;

Preso atto che il suddetto Documento prevede, al fine di contribuire all'onere gravante sugli Enti locali per la formazione del personale di Polizia locale, nonché garantire unitarietà di approccio e massima accessibilità alle opportunità del sistema formativo regionale:

- l'affidamento a Polis Lombardia, ove le previsioni del bilancio regionale lo consentano, della realizzazione, tramite appositi atti annuali o pluriennali, dei percorsi formativi di base, anche in forma decentrata, oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico;
- la promozione, da parte di Regione Lombardia, di forme di collaborazione istituzionale, volte alla realizzazione di progetti e azioni formative in compartecipazione di spesa con gli Enti locali, con altre Regioni e con lo Stato, secondo modalità definite nel piano formativo annuale;

Ritenuto di condividere i contenuti del suddetto Documento e, pertanto, di revocare la precedente deliberazione 22 febbraio 2016, n. 4842 «Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 34, c. 2, della l.r. 6/2015 - Revoca della d.g.r. n. 925/2010»;

Preso atto che per le spese per la promozione dei percorsi di formazione di base e di aggiornamento per gli agenti di polizia locale, il bilancio regionale 2019-2021 prevede, in attuazione dell'art. 39, comma 5, della l.r. n. 6/2015, la spesa di Euro 250.000,00 per l'anno 2019, di Euro 250.000,00 per l'anno 2020 e di Euro 250.000,00 per l'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 8234 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per associazionismo, formazione e attuazione accordi sovregionali»;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di approvare l'allegato Documento «Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative (l.r. n. 6/2015, art. 34, c. 2)», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che alla gestione delle attività conseguenti alle determinazioni di cui al presente atto, nonché all'adozione dei necessari atti, provvede la competente Direzione Generale;
3. di dare atto che per le spese per la promozione dei percorsi di formazione di base e di aggiornamento per gli agenti di polizia locale, il bilancio regionale 2019-2021 prevede, in attuazione dell'art. 39, comma 5, della l.r. n. 6/2015, la spesa di Euro 250.000,00 per l'anno 2019, di Euro 250.000,00 per l'anno 2020 e di Euro 250.000,00 per l'anno 2021, a valere sul capitolo di spesa 8234 «Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per associazionismo, formazione e attuazione accordi sovregionali»;
4. di disporre la revoca della d.g.r. 22 febbraio 2016, n. 4842 «Attività di formazione degli agenti di polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 34, c. 2, della l.r. 6/2015 - revoca della d.g.r. n. 925/2010»;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale di Regione Lombardia;
6. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE: DISPOSIZIONI ATTUATIVE (L.R. N. 6/2015, ART. 34, C. 2)

1. Sistema formativo regionale

Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale, in quanto spetta al titolare della funzione di polizia locale dotare il singolo operatore delle necessarie formazione e competenze per lo svolgimento delle attività di servizio. La Regione, giuste le competenze attribuite dall'ordinamento e a fronte della diversificazione della tipologia degli enti, promuove, nei limiti delle proprie previsioni di bilancio, la formazione della Polizia locale, al fine di garantire un'elevata e aggiornata preparazione professionale nei diversi ambiti di operatività che i servizi di Polizia locale espletano a vantaggio e in tutto il territorio lombardo.

Il sistema formativo per la polizia locale è rivolto a tutto il personale appartenente ai servizi di polizia locale della Regione Lombardia, secondo due direttrici:

- Percorsi di formazione in ingresso, che si articolano in:
 - formazione di base per gli agenti;
 - formazione di qualificazione per gli ufficiali (nell'ambito dell'Accademia per ufficiali e sottufficiali di polizia locale);
 - corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale promossi e attivati dagli Enti locali.
- Formazione continua rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione in ingresso.

La Direzione Generale competente in materia di Polizia locale, in collaborazione con PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, si occupa dell'attuazione di percorsi formativi in ingresso, i quali possono essere realizzati anche in forma decentrata, per facilitare la partecipazione dei discendenti. In particolare, la Struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale, costituita presso la Giunta regionale ai sensi dell'art. 15 della l.r. 6/2015, cura il buon andamento e l'efficacia dell'offerta formativa regionale, che deve essere finalizzata a sistematizzare ed elevare le competenze dei singoli e delle organizzazioni che svolgono la funzione di Polizia locale negli Enti locali lombardi. La medesima Struttura promuove, oltre ai percorsi di ingresso, anche specifiche iniziative formative di carattere strategico, individuate dal Programma Regionale di Sviluppo. Regione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse necessarie alla sua realizzazione e gestione, attiva una piattaforma multimediale per incentivare la formazione a distanza.

La funzione di Polizia locale è intesa quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità e comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi. Le Polizie locali della Lombardia sono parte del sistema di Protezione civile e prestano ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Questi elementi costituiscono il riferimento per l'elaborazione dei piani formativi annuali o pluriennali che PoliS-Lombardia propone alla Struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale. I piani devono contenere:

- l'analisi del fabbisogno formativo espresso dagli Enti locali;
- la progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
- il catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

Regione promuove e organizza la formazione per gli operatori di Polizia locale, che viene erogata dai seguenti soggetti:

- PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;
- Enti locali, come promotori e organizzatori di iniziative formative realizzate in forma diretta ed autonoma – nel rispetto dei contenuti prescritti dalla Regione - ~~sia~~ con finalità ~~sia~~ di formazione interna, sia di formazione multi-ente, anche tramite compartecipazione di spesa da parte degli Enti locali aderenti all'iniziativa;
- Enti di formazione professionale per l'attuazione di iniziative di formazione continua, preferibilmente accreditati dalla Regione.

In particolare, il Comune di Milano si avvale di una propria struttura permanentemente dedicata alla formazione per la Polizia locale. Tale struttura, dipendente dalla Direzione centrale del Comando di Polizia locale del Comune capoluogo, assicura la formazione degli operatori dipendenti dal Comune di Milano e collabora con Regione Lombardia, con PoliS-Lombardia e con gli enti locali per l'innalzamento professionale della Polizia locale attraverso iniziative formative multi-ente e, in particolare, per l'area della Città Metropolitana di Milano.

2. Ambiti di intervento formativo

La formazione sviluppa e consolida le competenze professionali nelle seguenti macro-aree:

1. Polizia amministrativa

Questa area tematica raggruppa tutte le attività che assicurano la vigilanza, la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti amministrativi in materia di polizia commerciale, edilizia, tributaria, sanitaria, urbana, nonché altre attività di prevenzione, accertamento e repressione previste da leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

2. Polizia stradale

In questa area trovano collocazione le attività e i compiti in grado di garantire:

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- l'intervento per la rilevazione degli incidenti stradali;
- la predisposizione e l'attuazione di piani di regolazione del traffico e tutela e controllo sull'uso della rete viaria;
- la sicurezza della circolazione stradale;
- la scorta per la sicurezza della circolazione.

3. Polizia giudiziaria

Nella presente area vengono approfondite le peculiari funzioni di polizia giudiziaria ed in essa sono comprese le attività di acquisizione di notizie di reati, l'impedimento che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori, la ricerca degli autori, le attività necessarie per assicurare le fonti di prove e raccogliere ogni altra informazione possa servire per l'applicazione della legge penale, in particolare, per il contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso.

4. Polizia ambientale

In quest'area rientrano i controlli sulle attività inquinanti, sulla gestione dei rifiuti, il monitoraggio ambientale, nonché ogni altra attività utile alla tutela dell'ambiente.

5 Pubblica sicurezza e ordine pubblico

L'area pubblica sicurezza e ordine pubblico ricomprende le attività svolte dall'operatore, previa disposizione del proprio Ente (quando ne venga fatta specifica richiesta da parte della competente autorità), per collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato.

6. Sicurezza urbana

In questa area sono comprese le attività svolte dalla Polizia locale a tutela della sicurezza urbana, intesa quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso una serie di interventi, quali quelli di riqualificazione - anche sociale, culturale e urbanistica - delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato e gli enti territoriali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

7. Protezione civile

In questa area rientrano le attività di collaborazione con il sistema di protezione civile e di supporto all'autorità di protezione civile comunale. Vengono inoltre sviluppate le competenze per la prevenzione, la pianificazione, primo intervento e soccorso nelle calamità, supporto alle organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte.

8. Capacità operative

In quest'area sono ricomprese le attività di addestramento all'utilizzo di strumentazioni e all'acquisizione di tecniche operative per lo svolgimento in sicurezza del servizio di Polizia locale. In particolare, sono comprese:

- le tecniche operative di polizia e tecniche di difesa personale;
- l'uso e il maneggio delle armi da fuoco;
- l'uso degli strumenti di autotutela;
- l'utilizzo di strumentazione quali etilometri, telecamere, droni, *laser scan*;
- la guida dei veicoli di servizio (parte teorica);
- il primo intervento, con particolare riferimento al soccorso in situazioni di emergenza e alla capacità di ristabilire le funzioni vitali mediante tecniche salvavita, prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare;
- le competenze funzionali per un'efficace operatività, quali le conoscenze informatiche e linguistiche.

9. Competenze trasversali

In quest'area rientrano le conoscenze di diritto amministrativo e degli Enti locali, capacità di osservazione e analisi del contesto, di comunicazione e relazione, nonché di soluzione dei problemi e di assunzione di decisioni in contesti complessi.

3. Modello organizzativo per la formazione di base per agenti

I percorsi di formazione di base sono propedeutici all'impiego degli agenti di Polizia locale, in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di Polizia locale. Gli agenti di Polizia locale che non abbiano frequentato il percorso di formazione di base non possono essere utilizzati in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria. Gli Enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di base agli agenti di Polizia locale assunti sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Il percorso formativo di base si struttura in tre moduli pari a 370 ore complessive. Lo stesso può essere svolto senza soluzione di continuità oppure con interruzioni temporali tra i tre moduli. Il periodo massimo di svolgimento del percorso non può essere, comunque, superiore ai 24 mesi. Gli obblighi di frequenza, ai fini della certificazione formativa, sono sintetizzati nel seguente schema:

Tipologia del discente Destinatario	Primo Modulo 151 ore Propedeutica al ruolo	Secondo Modulo 133 ore Competenze fondamentali di ruolo	Terzo Modulo 86 ore Competenze specialistiche di ruolo
Partecipanti ai corsi di preparazione al concorso per Agenti, Agenti assunti a tempo determinato per un periodo inferiore o pari a 6 mesi	x		
Agenti assunti a tempo determinato superiore ai 6 mesi	x	x	
Agenti assunti a tempo indeterminato	x	x	x

Il modulo 1 "Propedeutica al ruolo" (durata 151 ore) fornisce le conoscenze e le competenze di base per l'assunzione del ruolo di agente.

Il modulo 2 "Competenze fondamentali di ruolo" (durata 133) sviluppa gli elementi essenziali per svolgere compiti e funzioni di agente.

Il modulo 3 "Competenze specialistiche di ruolo" (durata 86 ore) si svolge entro il secondo anno di servizio e consolida – anche sulla base dell'esperienza lavorativa acquisita - le conoscenze e competenze professionali.

Prima dell'inizio del modulo 1, come parte integrante e qualificante del percorso di base per agenti di Polizia locale, è previsto un *assessment* formativo. Si tratta di un momento di conoscenza preliminare delle persone che entrano in formazione e di orientamento formativo finalizzato a raccogliere elementi utili sui partecipanti. Oltre a consentire la conoscenza iniziale degli agenti e a raccogliere le loro aspettative rispetto al percorso formativo, tale fase di *assessment* formativo costituisce una risorsa per lo sviluppo di capacità e competenze professionali dei singoli e del gruppo aula.

Il processo di valutazione formativa dell'*assessment* è gestito dallo staff didattico del percorso, con il supporto di psicologi ed esperti di valutazione.

Nell'ambito del modulo 1 sono acquisite le nozioni teoriche previste dall'allegato "B" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 agosto 2004, n. 246, necessarie per ottenere la patente di servizio. È onere dell'Ente locale da cui dipende l'operatore perfezionare le attività pratiche previste dal citato decreto, prima di proporre l'operatore di Polizia locale all'esame per ottenere la patente di servizio.

Nell'ambito del modulo 1 è inserito l'addestramento all'uso degli strumenti di autotutela, così come disciplinato dal Regolamento regionale n. 5/2019.

Nell'ambito del modulo 2, gli addetti che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e prestano servizio armato svolgono le lezioni regolamentari di tiro a segno, al fine di assolvere alla previsione dal D.M. 145/1987, art. 18 "Addestramento".

Il completamento dei moduli 1 e 2 assolve alla previsione di cui all'art. 33 della l.r. n. 6/2015.

Gli operatori di Polizia locale, già in servizio a tempo indeterminato, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di 5 anni, vengono ricompresi tra il personale che abbia già espletato l'obbligo della formazione di base per l'esperienza acquisita in servizio attivo.

Il personale di Polizia locale, che stia frequentando il percorso di formazione di base, amplia e arricchisce il processo di apprendimento e la propria esperienza professionale alternando le lezioni teoriche al servizio esterno presso la Struttura di appartenenza, svolto in affiancamento a operatori di Polizia locale già formati.

In ogni modulo formativo e al termine del relativo percorso, viene certificata la formazione acquisita. I tre moduli del percorso di formazione di base si articolano in:

STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE (MODULO 1 - MODULO 2 - MODULO 3)						
MACROAREA	AREA TEMATICA	UNITÀ DIDATTICA	MATERIA	MODULO 1	MODULO 2	MODULO 3
				ORE MOD.1	ORE MOD.2	ORE MOD.3
IDENTITÀ DI RUOLO E COMPETENZE TRASVERSALI	PROFILO DELL'AGENTE PL	Accoglienza.		2	2	2
		Aree di attività, compiti, processi di lavoro.	Ruolo e funzioni di PL	1	0	0
		Deontologia professionale e modelli comportamentali.	Ruolo e funzioni di PL	1	3	0
	IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E L'ENTE LOCALE	La Polizia locale: inquadramento all'interno degli Enti locali, ordinamento e funzioni.	Diritto pubblico; Ordinamento Enti locali e ordinamento Polizia locale	8	0	0
		La Polizia locale come organizzazione di servizio.	Psicologia sociale	6	0	0
		L'organizzazione dei Servizi di Polizia locale; Radiocomunicazioni e centrale operativa.	Organizzazione del lavoro nei Servizi dei Polizia locale	5	3	3
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI CON L'UTENZA	Il ruolo dell'agente di Polizia locale: le competenze trasversali.	Psicologia sociale	7	6	3	
POLIZIA AMMINISTRATIVA	ELEMENTI FONDAMENTALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	Le funzioni di prevenzione e repressione nell'ambito della polizia amministrativa.	Polizia Amministrativa	2	3	0
		Il sistema sanzionatorio amministrativo	Sistema sanzionatorio amministrativo	3	3	0
		La procedura sanzionatoria	Sistema sanzionatorio amministrativo	7	6	0
	POLIZIA COMMERCIALE	Cenni introduttivi sulla legislazione commerciale	Legislazione commerciale	4	6	6
		Attività addestrativa sul campo	Legislazione commerciale	0	3	0
POLIZIA URBANISTICA-EDILIZIA	Cenni introduttivi sulla legislazione urbanistico-edilizia	Legislazione urbanistico-edilizia	4	3	6	
POLIZIA STRADALE	CIRCOLAZIONE STRADALE	Viabilità: normativa cds, sistema sanzionatorio amministrativo, modulistica e documenti italiani ed esteri	Normativa Circolazione stradale e Sistema sanzionatorio amministrativo	18	14	9
		Attività addestrativa sul campo	Normativa Circolazione stradale	6	0	0
	INFORTUNISTICA STRADALE	Infortunistica stradale compresa l'esemplificazione di utilizzo di dotazioni e risorse	Infortunistica stradale	6	9	3
		Attività addestrativa sul campo	Infortunistica stradale	3	3	0
		Tecnica del Traffico	Tecnica del Traffico	0	0	6
POLIZIA AMBIENTALE	NORMATIVA AMBIENTALE	Cenni introduttivi sulla legislazione in materia di rifiuti	Legislazione ambientale - rifiuti	6	3	4
POLIZIA GIUDIZIARIA	ISTITUTI E STRUMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE PER L'OPERATORE DI P.L.	Il diritto penale nell'ordinamento giuridico italiano.	Diritto e procedura penale	2	2	0
		Il diritto penale parte speciale: i reati in particolare	Diritto e procedura penale	3	5	0
		Il diritto processuale penale: l'attività di polizia giudiziaria	Diritto e procedura penale	6	12	3
		I reati di falso	Diritto e procedura penale	0	2	0
PUBBLICA SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	FUNZIONI AUSILIARIE DELLA POLIZIA LOCALE	Cenni introduttivi sulla legislazione di pubblica sicurezza	Pubblica Sicurezza	4	0	0
		Cenni introduttivi alla normativa dell'uso e maneggio armi	Pubblica Sicurezza	0	2	0
		Funzioni di ordine pubblico	Ordine pubblico	0	2	0
SICUREZZA URBANA	GESTIONE DELLA SICUREZZA URBANA	Cenni introduttivi alla disciplina dell'immigrazione	Diritto e procedura penale	0	0	6
		Sicurezza urbana e ruolo della Polizia locale per le problematiche di allarme sociale	Sicurezza urbana	0	3	6
		Attività di controllo e tutela degli animali di affezione	Sicurezza urbana	0	0	2

STRUTTURA DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE (MODULO 1 - MODULO 2 - MODULO 3)						
MACROAREA	AREA TEMATICA	UNITÀ DIDATTICA	MATERIA	MODULO 1	MODULO 2	MODULO 3
				ORE MOD.1	ORE MOD.2	ORE MOD.3
PROTEZIONE CIVILE	PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile	Protezione civile	0	3	4
CAPACITÀ OPERATIVE	SICUREZZA OPERATIVA	Parte teorica per l'acquisizione della patente di servizio	Addestramento operativo	17	0	0
		Tecniche operative di Polizia	Addestramento operativo	0	10	4
		Uso degli strumenti di autotutela ore aumentate a seguito dell'art. 17 (Addestramento all'uso degli strumenti di autotutela) del r.r. 5/2019	Addestramento operativo	18	0	0
		Uso e maneggio delle armi	Addestramento operativo	0	6	5
		Tecniche di analisi documentali	Addestramento operativo	0	0	4
		Tecniche di primo intervento/soccorso	Addestramento operativo	0	8	0
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE		TEST DI CONOSCENZA E CORREZIONE/RIPASSO (DOPO 1/3)		1	1	2
		RESTITUZIONE A CURA DEI TUTOR		1	1	1
		TEST DI CONOSCENZA E CORREZIONE/RIPASSO (DOPO 2/3)		1	1	0
		RESTITUZIONE A CURA DEI TUTOR		1	1	0
		RESTITUZIONE PROVA PRATICA		1	1	1
		ESAME USO STRUMENTI DI AUTOTUTELA		1	0	0
		ESAME - VALUTAZIONE FINALE		6	6	6
				151	133	86

In ogni piano annuale vi potranno essere modifiche della struttura del percorso di formazione di base, in rapporto a peculiari e specifiche esigenze, correlate anche al territorio ove viene erogato il percorso stesso.

I risultati delle verifiche intermedie e le osservazioni svolte dai formatori e dai *tutor* durante le diverse fasi del percorso formativo di base sono raccolte nel *portfolio*. Il *portfolio* è una raccolta semi-strutturata di documenti, che traccia il percorso formativo del singolo discente.

Il contenuto del *portfolio* è accessibile, per soli fini didattici, allo *staff* formativo ed al partecipante stesso, per il solo periodo utile alla positiva conclusione del percorso.

I contenuti dell'*assessment* formativo sono accessibili ai singoli partecipanti, agli psicologi, agli esperti di valutazione e allo staff didattico del percorso (previa autorizzazione di PoliS-Lombardia) per soli fini formativi.

L'Ente che eroga la formazione di base per gli agenti di Polizia locale, conserva, per ogni modulo, i dati relativi alla data di inizio e fine dello stesso, le materie, il monte ore e i nominativi dei formatori coinvolti, oltre all'elenco dei partecipanti e alla votazione finale loro assegnata. I dati conservati dall'Ente sono resi disponibili ai soli legittimi interessati.

4 Formazione continua per gli agenti di Polizia locale

Le iniziative regionali di formazione continua si rivolgono al personale e ai Comandi di Polizia locale e ne accompagnano lo sviluppo attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento,

specializzazione e perfezionamento ulteriore a quello di iniziativa degli enti titolari della funzione. Esse sono attuate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche per attività di formazione mista (aula-distanza) e di auto-formazione. La formazione continua si ritiene necessariamente successiva alla frequenza del percorso di formazione base.

Obiettivo della formazione continua è sviluppare e aggiornare le competenze degli agenti nelle seguenti aree:

1. Polizia amministrativa
2. Polizia stradale
3. Polizia giudiziaria
4. Polizia ambientale
5. Pubblica sicurezza e ordine pubblico
6. Sicurezza urbana
7. Protezione civile
8. Capacità operative
9. Competenze trasversali

La formazione continua viene erogata da soggetti pubblici o privati, su richiesta degli enti locali. Per quanto attiene a funzioni strategiche e/o innovative, sulla base delle priorità indicate nel Programma Regionale di Sviluppo e declinate nei Piani formativi annuali o pluriennali, la Regione, anche mediante PoliS-Lombardia, promuove, nell'ambito della formazione continua: corsi di aggiornamento, specializzazione, perfezionamento e specifica formazione formatori. Regione, inoltre, promuove e organizza, tramite PoliS-Lombardia, progetti strategici di formazione continua per le Polizie locali, potendosi avvalere anche di Università, Accademie Militari ed Istituzioni formative dedicate alle Polizie locali e alle Forze di Polizia dello Stato.

5 Attività formative attuate in altre Regioni

Regione Lombardia riconosce i titoli di formazione per la Polizia locale, la cui certificazione discenda dalla normativa di settore vigente nelle altre Regioni italiane e si avvale, per l'istruttoria di conformità, del supporto di PoliS-Lombardia. Il riconoscimento avviene a condizione che i corsi frequentati prevedano programmi equivalenti per materie e numero di ore. In caso di non equivalenza, in particolare nei percorsi relativi alla formazione al ruolo di agente, sono stabilite modalità *ad hoc* per l'integrazione dei corsi già effettuati.

Regione Lombardia promuove forme di collaborazione con le Scuole di formazione per la Polizia locale presenti in altre Regioni, in una logica di cooperazione istituzionale e scambio di "buone prassi".

6 Analisi delle esigenze formative e pianificazione delle attività

Per programmare le iniziative formative, PoliS-Lombardia attua una rilevazione costante del fabbisogno formativo relativo agli agenti, tramite modalità telematiche. Verrà data priorità all'ammissione ai corsi base per l'anno successivo ai Comandi che avranno presentato il fabbisogno formativo entro il 15 settembre di ogni anno.

PoliS-Lombardia predispose un piano annuale o pluriennale di formazione per la Polizia locale, che, approvato dalla Struttura regionale competente di Polizia locale, viene diffuso con modalità telematiche contestualmente all'attivazione del piano annuale.

Il piano si basa su:

- una programmazione, anche decentrata, della formazione di base degli agenti;
- una programmazione delle attività formative strategiche per l'attuazione delle politiche regionali;

- una programmazione, anche decentrata, di percorsi di formazione continua.

Il piano è comprensivo:

- dell'analisi del fabbisogno formativo;
- della progettazione generale degli interventi;
- del catalogo degli interventi distribuiti nel corso dell'anno di attività, incluse le attività svolte in forma decentrata;
- della previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.

7. Risorse per la formazione

Al fine di contribuire all'onere gravante sugli Enti locali per la formazione del personale di Polizia locale, nonché per garantire unitarietà di approccio e massima accessibilità alle opportunità del sistema formativo regionale, la Regione, nei limiti delle previsioni del proprio bilancio, affida a PoliS-Lombardia, tramite appositi atti annuali o pluriennali, la realizzazione, anche in forma decentrata, dei percorsi formativi di base, oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.

Nel caso di corsi promossi e organizzati da Enti locali, i promotori possono avvalersi di una compartecipazione di spesa da parte degli Enti locali partecipanti. La Regione, inoltre, promuove forme di collaborazione istituzionale, volte alla realizzazione di progetti e azioni formative in compartecipazione di spesa con gli Enti locali, con le altre regioni e con lo Stato secondo modalità definite nel piano formativo annuale. La formazione del personale della Polizia locale può essere realizzata con il contributo di risorse provenienti da progetti nazionali ed europei.

8. Soggetti dei processi formativi

I soggetti dei processi formativi sono i discenti, i formatori e gli esperti nelle funzioni della Polizia locale, e lo *staff* didattico di PoliS-Lombardia. Nell'ambito dell'organizzazione e pianificazione progettuale e operativa delle iniziative di formazione, sono altresì individuate le figure che compongono gli *staff* didattici.

I discenti sono identificabili in:

- personale di Polizia locale, assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
- cittadini partecipanti alle attività di preselezione e formazione del corso di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale.

I discenti, nell'ambito della formazione continua, sono individuati tra tutto il personale di Polizia locale che abbia già frequentato il percorso di formazione di base.

I formatori sono primariamente soggetti con competenze di base in didattica degli adulti. Gli stessi sono principalmente esperti di discipline giuridiche e/o di abilità tecniche e comportamentali proprie dei Comandi di Polizia locale, in quanto si intende valorizzare le esperienze professionali maturate nel mondo della Polizia locale. Inoltre, in relazione agli obiettivi formativi prefissati, i formatori sono individuati tra esperti in scienze economiche, psicologiche, sociali e ambientali.

Il ruolo di formatore può essere ricoperto anche da soggetti che siano portatori di competenze alte di livello istituzionale, operanti nella Pubblica amministrazione, nella Magistratura e nelle Forze di Polizia, ecc., oltre che da esperti di metodologie formative, ossia portatori di competenze scientifiche, tecniche e abilità che concorrano allo sviluppo delle culture, delle professionalità e dell'intervento operativo della Polizia locale.

9. Corsi di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale

Regione promuove la formazione di ingresso alle funzioni di Polizia locale. Gli Enti locali, sulla base di esigenze assunzionali di personale di Polizia locale, possono attivare corsi di preparazione al concorso. Tramite accordi, altri Enti locali si possono impegnare a valutare il titolo di frequenza formativo rilasciato nel corso di preparazione al concorso, nell'ambito delle selezioni di reclutamento del personale di Polizia locale.

Gli Enti locali, che attivano il corso di preparazione al concorso, forniscono le conoscenze e le competenze di base per l'assunzione del ruolo di agente, che corrispondono al modulo 1 "Propedeutica al ruolo", della durata di 151 ore, prevista per il corso di base per agenti di Polizia locale di cui al punto 3.

L'Ente locale, sulla base del numero dei posti che intende coprire, può prevedere una preselezione psico - attitudinale, utile anche ad una conoscenza iniziale dei futuri potenziali partecipanti.

10. Sistema di valutazione formativa per i percorsi di base

Il sistema di valutazione formativa è strutturato per valutare l'apprendimento individuale delle competenze formative acquisite e la partecipazione alle attività didattiche. La valutazione è affidata ai soggetti dei processi formativi, secondo modalità e forme diversificate.

Per tutti i soggetti che assumono il ruolo di agente di Polizia locale, a tempo sia determinato che indeterminato, si ritiene vincolante la frequenza del percorso formativo di base, incluso l'*assessment* formativo.

I percorsi di formazione di base per gli agenti sono caratterizzati da momenti ricorrenti e strutturati di valutazione individuale dell'apprendimento consistenti in:

- prove di conoscenza e abilità all'interno dell'attività didattica, inclusa auto-valutazione;
- prove finali di valutazione scritta ed orale.

I momenti di valutazione dell'apprendimento costituiscono parte integrante del monte-ore delle iniziative formative; ad essi concorrono i formatori e i *tutor* con valutazioni individuali, volte a definire il profilo del candidato e la sua partecipazione all'intero percorso formativo.

Lo *staff* didattico individua *a priori*, all'interno dei moduli, i momenti e le modalità di somministrazione delle prove di valutazione (test multidisciplinari, esercitazioni, casi professionali da risolvere, ecc..). È compito del singolo formatore, in collaborazione con lo *staff* didattico, definire, *a priori*, i contenuti della valutazione formativa, correggere le prove secondo criteri esplicitati e mettere a disposizione pareri rispetto ad azioni correttive e di sostegno individuale. L'espressione della valutazione, in ogni caso, deve avvenire nella libertà di definizione degli strumenti e degli indici, secondo i principi individuati in sede di coordinamento didattico.

Nei percorsi di formazione di base, la valutazione individuale dell'apprendimento è parte integrante della didattica ed è vincolante - soprattutto in riferimento ai moduli tecnico-professionali e alle relative conoscenze acquisite - e proporzionale al numero di ore svolte per unità didattiche. Nel caso di insegnamenti e moduli riconducibili all'acquisizione di competenze trasversali (ad es., relazionali), la valutazione dell'apprendimento può giovare di tecniche indirette (ad. es., osservazione dei comportamenti, ecc.) e strumenti predisposti *ad hoc*. Nel caso di insegnamenti sostenuti da testimoni (ad es., Magistrato, Medico del 118, ecc.), è cura dello *staff* didattico previo coordinamento con il formatore, definire le modalità adeguate all'obiettivo formativo, per esprimere le valutazioni individuali.

11. Prove finali per i percorsi formativi di base

Le prove finali costituiscono il momento di sintesi di un processo di valutazione formativa individuale, che ha luogo lungo tutto il percorso formativo di base. Le prove si svolgono al termine di ciascuno dei tre moduli. Per l'ammissione alle prove finali è necessario aver frequentato almeno il 75% del monte-ore del relativo modulo formativo (calcolato sulle ore firmate a registro e non comprendendo le ore previste per le prove finali).

Per l'acquisizione della patente di servizio, è necessario frequentare il 100% del monte ore dei moduli formativi di cui all'allegato "B" del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11 agosto 2004, n. 246. Parimenti, nel modulo 1, gli addetti che rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e prestano servizio armato, devono svolgere tutte le lezioni regolamentari di tiro a segno, al fine di assolvere la previsione dal D.M. 145/1987, art. 18 "Addestramento".

Lo staff didattico del percorso di formazione di base per agenti, in presenza di assenze giustificate, eccedenti il limite del 75%, su richiesta degli interessati e acquisito il consenso dei Comandi di appartenenza, ha facoltà di definire appositi momenti di recupero formativo, per il numero di ore corrispondenti, senza oneri ulteriori per il soggetto erogatore della formazione.

Ciascun allievo viene presentato alle prove finali attraverso il *portfolio* individuale. Tale strumento viene predisposto in ciascun modulo del percorso di formazione di base e riporta, oltre all'indicazione dei punteggi conseguiti durante le valutazioni intermedie nelle diverse aree (identità professionale, competenze trasversali, conoscenze normative – tecnico professionali, competenze operative – pratico professionali) possibili osservazioni sulla presenza di eventuali "lacune formative", che potranno essere verificate durante l'esame.

Le prove finali del percorso di formazione di base sono strutturate per ciascuno dei singoli moduli in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta consiste in almeno 20 quesiti a risposta pre-definita su argomenti trattati nei moduli formativi.

La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie trattate.

Il punteggio in ciascuna prova è espresso in centesimi, con un minimo di 60 ed un massimo di 100.

Se l'agente, nella prova scritta, ottiene un punteggio inferiore a 60/100, non potrà accedere alla prova orale e dovrà sostenere, successivamente, anche presso altra sede formativa - previo consenso del Comando di appartenenza - l'esame completo (scritto e orale) per il conseguimento della relativa idoneità.

Se l'agente supera la prova scritta (punteggio uguale o maggiore di 60/100), ma nel colloquio orale non raggiunge la sufficienza (votazione inferiore a 60/100), viene segnalato al Comando di appartenenza il debito formativo, da recuperare con ulteriore attività di studio individuale, e l'agente - previo consenso del Comando - dovrà sostenere successivamente, anche presso altra sede formativa, solo l'esame orale per il conseguimento della relativa idoneità.

Il punteggio finale, al termine sia del modulo 1 sia del modulo 2, deriva sempre dalla media:

- delle valutazioni espresse dai formatori e *tutor* riportate nel "*portfolio* individuale";
- del punteggio conseguito nella prova scritta;
- del punteggio conseguito nella prova orale.

La valutazione finale, al termine del modulo 3, è espressa per ciascun allievo con l'indicazione di una votazione complessiva non inferiore a 60/100, ottenuta dalla media:

- del punteggio finale del modulo formativo 1;

- del punteggio finale del modulo formativo 2;
- del punteggio del modulo 3, a sua volta derivato dalla media:
 - delle valutazioni espresse dai formatori e *tutor* sulle attività svolte nel modulo 3 e riportate nel "portfolio individuale";
 - del punteggio conseguito nella prova scritta del modulo 3
 - del punteggio conseguito nella prova orale del modulo 3.

12. Composizione delle commissioni esaminatrici dei percorsi formativi di base

PoliS-Lombardia o l'ente promotore del percorso individua le commissioni esaminatrici. Le commissioni esaminatrici sono composte da tre membri e sono supportate da una segreteria tecnica.

Per gli esami finali del 1° e 2° modulo, la commissione è formata dal coordinatore didattico del percorso, in qualità di Presidente della commissione, e da due esaminatori individuati tra i formatori dei moduli.

Per gli esami finali del 3° modulo, la commissione è formata da un funzionario della Struttura regionale competente in Polizia locale, in qualità di Presidente della commissione, dal coordinatore didattico del percorso e da un esaminatore individuato tra i formatori del modulo.

Le prove finali d'esame si svolgono entro 30 giorni dalla conclusione dei relativi moduli formativi. I candidati ricevono informazione tempestiva sul calendario d'esame. In caso di assenza giustificata dalle prove finali (documentata dall'Amministrazione di appartenenza e/o dal candidato), possono partecipare a una prova successiva, anche presso altra sede.

13. Percorso di formazione di base: certificazione

Il percorso formativo di base si conclude con la certificazione della formazione acquisita e con il rilascio di un "Attestato di idoneità", a cura di PoliS-Lombardia o dell'ente locale organizzatore del percorso.

PoliS-Lombardia cura, per Regione Lombardia, la tenuta dei dati e degli archivi delle informazioni relative alla formazione svolta dall'Istituto, a vantaggio degli Enti locali lombardi, secondo le normative vigenti in materia di tutela della *privacy*.

Gli elementi comuni della certificazione del percorso di formazione di base sono:

- dati anagrafici: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- amministrazione locale di appartenenza;
- qualifica e funzione;
- indicazione del percorso e del titolo del modulo formativo;
- specifiche corsuali: edizione, codice, sede;
- riferimenti al piano formativo regionale;
- soggetto attuatore;
- sede formativa: luogo (identificabile univocamente);
- periodo: data di inizio e conclusione;
- indicazione del n° di ore del modulo e di quanto frequentato individualmente;
- valutazione formativa in centesimi;
- titolo formativo: *Attestato di idoneità formativa*.

L'attestato è firmato dal responsabile del procedimento dell'Ente organizzatore del percorso formativo per le Polizie locali.

Altri momenti formativi, quali convegni e iniziative a prevalente carattere informativo e/o seminariale monografico, si concludono con la sola certificazione della partecipazione, secondo il criterio della rilevazione della presenza individuale (minimo del 75% del monte-ore totale).

14. Commissione tecnica per la formazione

Per il governo della attività afferenti alla formazione e per rispondere in modo compiuto alle istanze provenienti dagli Enti locali, viene prevista una Commissione tecnica per la formazione, con il compito di:

- rilasciare, a seguito di istruttoria svolta a cura di PoliS-Lombardia, una dichiarazione di conformità alla progettazione regionale, su richiesta degli Enti locali e/o di operatori di Polizia locale che abbiano frequentato, in altre Regioni, corsi di formazione di base o di preparazione al concorso per agenti di Polizia locale;
- rilasciare, a seguito di istruttoria svolta a cura PoliS-Lombardia, una dichiarazione di conformità alla progettazione regionale, su richiesta degli Enti locali che promuovano e attuino in forma diretta iniziative formative per la Polizia locale per i corsi di formazione di base, di preparazione al concorso e per i corsi di uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale (Regolamento regionale n. 5/2019).

La Commissione viene costituita con decreto dalla Struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale, costituita presso la Giunta regionale. Essa è composta da 4 membri ed è presieduta da un Dirigente e/o da un suo delegato appartenente alla menzionata Struttura. Due dei quattro componenti appartengono alla Struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale, mentre gli altri due componenti sono individuati da PoliS-Lombardia. La Commissione ha durata triennale. Non sono previsti compensi per i componenti la Commissione e PoliS-Lombardia svolge le attività di istruttoria delle istanze e di segreteria.

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità

D.d.u.o. 7 ottobre 2019 - n. 14291

Iscrizione all'albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza - Sezione B «Case Rifugio» - «Società cooperativa sociale Buona Giornata»

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11 «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza» che all'art. 3 dispone l'istituzione dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza con delibera della Giunta regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con d.c.r. IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell'area sociale -Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - sostegno alle famiglie vulnerabili e tutela di minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;

Richiamata la d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017 «Istituzione dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza di cui all'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11» con la quale si è istituito l'Albo suddiviso in tre sezioni contraddistinte in A, B e C, nelle quali iscrivere, rispettivamente, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio e le Case di Accoglienza e si sono approvati i requisiti e le procedure di iscrizione, nonché le modalità di gestione dell'Albo;

Visto il d.d.u.o n. 9431 del 31 luglio 2017 «Determinazioni in merito alle procedure di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza»;

Visto il d.d.u.o n. 11402 del 21 settembre 2017 con il quale è stato rettificato l'allegato F «Domanda di iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di Accoglienza da parte di soggetti giuridici di cui all'art. 3 C.1 lettera C) punto 2 della l.r. 11/2012, ovvero organizzazioni, Fondazioni e Associazioni che intendono avviare l'attività in data successiva alla d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017»;

Dato atto che è pervenuta con prot. J2.2019.0014745 del 23 agosto 2019, la domanda di iscrizione nella sezione B «Case Rifugio» dell'Albo regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e dei Centri di Accoglienza da parte della «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA» - cod. fiscale 08918180962 - Via Colle Eghezzone 5 - 26812 Lodi (LO);

Vista la nota Prot. n. J2.2019.0015155 del 6 settembre 2019 con la quale sono state richieste integrazioni documentali alla «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA»;

Vista altresì la nota pervenuta a firma del legale rappresentante, Prot. n. J2.2019.0025182 del 26 settembre 2019, con la quale sono stati trasmessi i documenti ad integrazione della domanda di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento conclude i relativi procedimenti, così come stabilito dal d.d.u.o. n. 9431 del 31 luglio 2017, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istanze, compresa l'interruzione dei termini previsti dalla richiesta di integrazione trasmessa, sopra riportata;

Verificato che la documentazione assunta agli atti comprova il possesso dei requisiti organizzativi, operativi e gestionali per l'iscrizione all'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, nella sezione B «Case Rifugio» della «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA», così come previsto dall'art. 3 della l.r. 3 luglio 2012, n. 11, dalla citata d.g.r. n. X/6712 del 14 giugno 2017 e dal d.d.u.o. 9431 del 31 luglio 2017 e successive modifiche;

Ritenuto quindi, di procedere all'iscrizione della «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA» - cod. fiscale 08918180962 - Via Colle Eghezzone 5 - 26812 Lodi (LO) al n. 32 nella sezione B «Case Rifugio», dell'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza con efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Stabilito pertanto di procedere all'aggiornamento e approvazione della sezione B «Case Rifugio» dell'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Attestato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Viste inoltre:

- la d.g.r. 4 aprile 2018, n. 4 «I Provvedimento organizzativo 2018» con la quale è stata costituita la Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità;
- la d.g.r. 19 aprile 2019, n. 1574 «III Provvedimento organizzativo 2019» con la quale la dott.ssa Clara Sabatini è stata nominata dirigente della U.O. Famiglia e pari opportunità;
- la d.g.r. 30 settembre 2019, n. 2190 «IX Provvedimento organizzativo 2019» con la quale è stato prolungato il distacco della dr.ssa Clara Sabatini;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e l'elenco aggiornato sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

DECRETA

1. di iscrivere la «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA» - cod. fiscale 08918180962 - Via Colle Eghezzone 5 - 26812 Lodi (LO) al n. 32 nella sezione B «Case Rifugio», dell'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza con efficacia dalla data di approvazione del presente provvedimento;

2. di procedere all'aggiornamento e approvazione della sezione B «Case Rifugio» dell'Albo regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e l'elenco aggiornato sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Clara Sabatini

ALBO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DELLE CASE RIFUGIO E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA Allegato B)
SEZIONE B "CASE RIFUGIO"

N. ISCR.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO SEDE LEGALE	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA
1	10969830156	COOPERATIVA SOCIALE LA STRADA	Via G.B. Piazzetta n. 2	20139	MILANO	MI
2	07501030154	LA GRANDE CASA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Via Petrarca n. 146	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI
3	90013580155	ASSOCIAZIONE LULE ONLUS	Via Novara n. 35	20081	ABBIATEGRASSO	MI
4	95054640123	FONDAZIONE FELICITA MORANDI	Via F.Orrigoni	21100	VARESE	VA
5	93012400201	ASSOCIAZIONE CENTRO AIUTO ALLA VITA ONLUS	Via V. da Feltre n. 46	46100	MANTOVA	MN
6	01735330159	ASSOCIAZIONE CASA ORIENTAMENTO FEMMINILE COF ONLUS	Via A.Lusardi n. 7	20122	MILANO	MI
7	11062930158	FARSI PROSSIMO ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via S. Bernardino n. 4	20122	MILANO	MI
8	97094510159	ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA ONLUS	P.zza Ospedale Maggiore n. 3	20162	MILANO	MI
9	93034510193	FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS	Via Ippocastani n. 14	26100	CREMONA	CR
10	97050480157	ASSOCIAZIONE CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETA' (CE.A.S.) ONLUS	Via Marotta n. 8	20134	MILANO	MI
11	97086840150	ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE	Via Piacenza n. 14	20135	MILANO	MI
12	02117090189	LIBERAMENTE PERCORSI DI DONNE CONTRO LA VIOLENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	C.so Garibaldi n. 37/B	27100	PAVIA	PV
13	97597340153	FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS	P.za XXV Aprile n. 2	20121	MILANO	MI
14	03643770138	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'UNA E LE ALTRE	Via Martino Anzi n. 8	22100	COMO	CO
15	0533470167	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO	Via S. Bernardino n. 56	24122	BERGAMO	BG
16	94502230157	COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE C.S.ONLUS	Via F. Lacerra n. 124	20099	SESTO S.GIOVANNI	MI
17	02423550165	SIRIO CENTRO SERVIZI PER LE FAMIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Via Vignola n. 18	24047	TREVIGLIO	BG
18	02840050122	BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Via Zara n. 12	21049	TRADATE	VA
19	98079530170	ASSOCIAZIONE MULTIETNICA TERRE UNITE ONLUS	Via Bettole n. 65/a	25050	PASSIRANO	BS
20	94027160137	ASSOCIAZIONE L'ALTRA META' DEL CIELO - TELEFONO DONNA DI MERATE	Via S. Ambrogio n. 17	23807	MERATE	LC

N. ISCR.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE ENTE	INDIRIZZO SEDE LEGALE	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA
21	04042730988	BUTTERFLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via Bertoni 6	25123	BRESCIA	BS
22	0215998180	COOPERATIVA SOCIALE KORE ONLUS	Via Don Ceriotti 19	27036	VIGEVANO	PV
23	03991940960	NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VIA ZUCCHI 22/B	20900	MONZA	MB
24	03856570167	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GENERAZIONI FA	VIA LORENZI 9	24126	BERGAMO	BG
25	98092810179	ASSOCIAZIONE CASA BETEL 2000 ONLUS	PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 4	25121	BRESCIA	BS
26	05841850968	FONDAZIONE "CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI" - ONLUS	VIA MAGENTA 63	26900	LODI	LO
27	07469290964	LA TUA ISOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIA ROMA 20	20082	BINASCO	MI
28	01548440161	COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS	VIA SARACINESCA snc - CASCINA SARACINESCA	24051	ANTEGNATE	BG
29	01988650170	LA SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	VIA BRESCIA 20	25018	MONTICHIARI	BS
30	93038920190	ASSOCIAZIONE INCONTRO DONNE ANTIVIOLENZA A.I.D.A. ONLUS	VIA PALESTRO 34	26100	CREMONA	CR
31	80011350172	ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS	VIA MILANO 30	25126	BRESCIA	BS
32	08918180962	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA	VIA COLLE EGHEZZONE 5	26812	LODI	LO

D.G. Sviluppo economico

D.d.g. 30 settembre 2019 - n. 13826

Proroga del d.d.g. n. 14508 del 10 ottobre 2018 di costituzione del nucleo di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di ammissione presentate a valere sull'avviso «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali, cofinanziato POR FESR 2014-2020 (d.d.u.o. 6439 del 31 maggio 2017)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa e s.m.i.;
- il d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Avviso per la presentazione delle domande di Intervento finanziario a valere sulla misura agevolativa AL VIA - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali, Allegato 1 del decreto stesso, di seguito «Avviso AL VIA»;
- il d.d.g. n. 8887 del 20 luglio 2017, di costituzione del Nucleo di Valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di ammissione presentate a valere sull'Avviso «AL VIA»;
- il d.d.g. n. 14508 del 10 ottobre 2018 che, a seguito dell'avvio dell'XI legislatura, nomina un nuovo Nucleo di Valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande di ammissione presentate a valere sull'Avviso «AL VIA»;

Dato atto che l'avviso AL VIA approvato con d.d.u.o. n. 6439/2017 stabilisce all'art. 22 denominato «Istruttoria Tecnica» che l'istruttoria tecnica delle domande che hanno superato positivamente la fase di istruttoria formale siano sottoposte all'istruttoria tecnica effettuata da un Nucleo di Valutazione, nominato con apposito provvedimento regionale;

Considerato che il decreto 14508/2018 ha stabilito che:

- la composizione del Nucleo è la seguente:
- DG sviluppo economico: Elisabetta Galva in qualità di coordinatore
- Arpa Lombardia: Walter Di Rocco sostituto Fabio Colonna
- Finlombarda s.p.a.: Consuelo Crespi sostituto Giorgio Gallizioli
- in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali, con particolare riferimento ai Progetti incentivati di cui all'art. 8 dell'Avviso, il Nucleo di valutazione potrà acquisire pareri tecnici da personale di altre Direzioni Generali esperto in materia, in particolare si individuano i seguenti nominativi:
- DG Ambiente e clima Simonetta Roncari
- DG Territorio e Protezione civile Mario Covelli
- i componenti del Nucleo non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- il Nucleo ha una durata di un anno dalla nomina dei componenti (10 ottobre 2019) con possibilità di proroga;

Considerato che lo sportello dell'Avviso AL VIA è ancora aperto e continuano ad arrivare domande di contributo che devono essere sottoposte all'istruttoria tecnica del Nucleo di Valutazione;

Ritenuto necessario prorogare di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento la durata del Nucleo di Valutazione al fine di assicurare la continuità nell'esame e nella valutazione delle domande di contributo pervenute con la seguente composizione e prevedendo che le funzioni di segreteria tecnica saranno svolte a cura di un collaboratore della DG Sviluppo economico:

- Regione Lombardia DG Sviluppo Economico- Cesare Melletti, in qualità di coordinatore, sostituto Enrico Capitanio;
- Arpa Lombardia - Walter Di Rocco, sostituto Emma Porro;
- Finlombarda s.p.a. - Consuelo Crespi, sostituto Giorgio Gallizioli;

Ritenuto necessario inoltre, confermare che, in merito a specifiche tematiche presenti nelle proposte progettuali, con particolare riferimento ai Progetti Incentivati di cui all'art. 8 dell'Avviso AL VIA, il Nucleo di valutazione possa acquisire pareri tecnici da personale appartenente ad altre Direzioni Generali esperto in materia; in particolare, si segnalano i nominativi individuati dai Direttori Generali delle rispettive Direzioni:

- DG Ambiente e clima: Matteo Severgnini, sostituto Laura Losa
- DG Territorio e protezione civile: Mario Covelli;

Dato atto che, in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, adottato con d.g.r. 4 febbraio 2019 n. 1222, si stanno svolgendo i necessari accertamenti sull'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione per i nuovi componenti (previsti dal capo I Titolo II - Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all'espletamento dell'incarico in argomento;

Dato atto altresì che,

- per i componenti confermati, in sede di approvazione del d.d.g. n. 14508 del 10 ottobre 2018 di «Costituzione del Nucleo di valutazione per l'istruttoria tecnica delle domande presentate a valere sull'Avviso AL VIA» sono state attivate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettuati sul totale dei componenti di commissione, secondo un principio di ragionevolezza che considera l'esiguità del numero dei componenti del Nucleo;
- per i nuovi componenti saranno attivate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni attraverso controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 effettuati su almeno uno dei nuovi componenti;

Verificato che:

- la dichiarazione resa dai componenti confermati, in sede di approvazione del d.d.g. n. 14508 del 10 ottobre 2018, prevede l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica a quanto attestato;
- non risulta pervenuta nessuna comunicazione ritenendo pertanto valide le dichiarazioni rilasciate dai componenti confermati;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 4907 del 6 marzo 2001 «Modalità per la costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali ai sensi dell'art. 26 della l.r. 10 marzo 1995 n. 10»;

Preso atto della validazione espressa dal Comitato dei Direttori Generali e Centrali acquisita con procedura scritta conclusasi in data 24 settembre 2019;

Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini previsti dalla l.r. 1/2012 considerata la scadenza dell'attuale Nucleo al 10 ottobre 2019;

Prezisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze individuate dalla d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 che ha affidato a Paolo Mora l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa

1. Di prorogare di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento la durata del Nucleo di Valutazione al fine di assicurare la continuità nell'esame e nella valutazione delle domande di contributo pervenute con la seguente composizione e prevedendo che le funzioni di segreteria tecnica saranno svolte a cura di un collaboratore della DG Sviluppo economico:

- Regione Lombardia - DG Sviluppo Economico - Cesare Melletti, in qualità di coordinatore, sostituto Enrico Capitanio;
- Arpa Lombardia - Walter Di Rocco, sostituto Emma Porro;
- Finlombarda s.p.a. - Consuelo Crespi, sostituto Giorgio Gallizioli.

2. Di stabilire altresì che, il Nucleo di valutazione, possa acquisire pareri tecnici con particolare riferimento ai Progetti Incentivati di cui all'art. 8 dell'Avviso AL VIA dal seguente personale regionale esperto in materia, i cui nominativi sono stati individuati dai Direttori Generali delle rispettive Direzioni:

- DG Ambiente e clima: Matteo Severgnini, sostituto Laura Losa
- DG Territorio e protezione civile: Mario Covelli.

3. Di stabilire, in ordine al Nucleo di Valutazione, che:

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

- i componenti non percepiscono alcun gettone di presenza per le attività svolte;
- ha durata di un anno a decorrere dall'approvazione del presente provvedimento.

4. Di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. Di trasmettere copia del presente atto ai componenti del Nucleo di Valutazione.

6. Di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione sul BURL, sul sito istituzionale della Direzione Generale Sviluppo Economico, nonché sulla sezione amministrazione trasparente in attuazione del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Paolo Mora

**D.d.s. 3 ottobre 2019 - n. 14099
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III -
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione dell'agevolazione
concessa all'impresa Know Medical - Società Commerciale
Internazionale Import-Export s.r.l. per la realizzazione del
progetto ID 750211 - CUP E62B18001320006 a valere sul
bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione
degli investimenti aziendali**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
E LE MICROIMPRESE**

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con Decisione C(2017) 4222 del 20 giugno 2017 (d.g.r. di presa d'atto n. X/6983 del 31 luglio 2017), con Decisione C(2018) 5551 del 13 agosto 2018 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/549 del 24 settembre 2018) e con Decisione di esecuzione della CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019 (d.g.r. di presa d'atto n. XI/1236 del 12 febbraio 2019).

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

Richiamata la d.g.r. n. X/5892 del 28 novembre 2016 che istituisce la misura «AL VIA» - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali - ASSE III - Azione III.3.c.1.1, ne approva i criteri applicativi e costituisce il Fondo di Garanzia previsto dalla misura stessa;

Dato atto che in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC), Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA;

Dato atto che con decreto n. 13939 del 27 dicembre 2016, parzialmente modificato dal decreto n. 498 del 20 gennaio 2017, è stata disposta la liquidazione a favore di Finlombarda Spa delle somme destinate alla costituzione del «Fondo di garanzia AL VIA», secondo le modalità previste dalla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016;

Richiamati i d.d.u.o.:

- n. 6439 del 31 maggio 2017 che approva l'Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» (di seguito Bando) in attuazione della suddetta d.g.r. n. X/5892;
- n. 3738 del 16 marzo 2018 che approva le Linee Guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sul Bando «AL VIA»
- n. 11912 del 18 novembre 2017 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- n. 11203 del 31 luglio 2018 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Direttore Vicario e Dirigente pro-tempore della UO «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1 - III.3.c.1.1 e III.3.d.1.1
- n. 18167 del 05 dicembre 2018 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le misure dalla Direzione Generale Sviluppo Economico, a seguito dell'approvazione del V provvedimento organizzativo e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «AL VIA» di cui al d.d.u.o. n. 6439 del 31 maggio 2017;

Ricordato che, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che, indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa AL VIA si compone necessariamente del Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili, e dell'aiuto, espresso in ESL, pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia regionale gratuita rilasciata ad assistere il Finanziamento (art. 5 paragrafo 5 del Bando);

Richiamato il decreto n. 14131 del 04 ottobre 2018 con il quale è stata concessa all'impresa KNOW MEDICAL - SOCIETÀ COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT-EXPORT S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	aiuto in ESL corrispondente a rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	Altre risorse del Beneficiario
€ 774.620,00	€ 481.518,00	€ 337.062,60	€ 108.341,55	De minimis	€ 21.766,00	€ 116.193,00	€ 176.909,00

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 ottobre 2018;

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

Richiamato l'art. 26 del Bando «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali»:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato al soggetto destinatario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 23 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Regione Lombardia a conclusione del progetto e a seguito di specifico decreto di erogazione;

Dato atto che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su SiaGe la documentazione di cui all'art. 26, comma 3 del bando;

Accertato che Finlombarda ai sensi dell'art. 26, comma 5 ha verificato la validità della documentazione come previsto al comma 3 del succitato articolo;

Richiamati gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 26, comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda della documentazione di rendicontazione, Regione Lombardia, provvederà in sede di adozione del decreto di erogazione, all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia;
- art. 27, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 28 paragrafo 1, lett. a);
- art. 30, comma 1 che stabilisce che nel caso di parziale realizzazione del progetto secondo le previsioni di cui all'art. 27, comma 3 il contributo in conto capitale venga proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale;
- all'art. 37, comma 1 che individua il Dirigente di Finlombarda Paolo Zaggia Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda alla struttura competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di:

- rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

Dato atto che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 96.303,60 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 19 ottobre 2018;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 2338
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 618483
- Codice variazione concessione COVAR: 243287

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo inseriti nella procedura informativa SiAge;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up, l'artigianato e le microimprese» secondo quanto indicato nel d.d.u.o.n. 18167 del 05 dicembre 2018

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa KNOW MEDICAL - SOCIETÀ COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT-EXPORT S.R.L. (c.f. 01576010209 e coben 908732) secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato con successivo provvedimento della Struttura competente di Regione Lombardia, a seguito dell'erogazione del saldo del finanziamento da parte di Finlombarda e dell'Intermediario convenzionato;

3. di rinviare al successivo provvedimento di liquidazione la modifica degli impegni di spesa con conseguente economia;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 14131 del 4 ottobre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente
Rosa Castriotta

ALLEGATO 1 - KNOW MEDICAL - SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT-EXPORT S.R.L. - PROG ID 750211 - RIDETERMINA			
	IMPORTO AMMESSO (domanda) €	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €	IMPORTO APPROVATO €
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	€ 619.700,00	€ 636.565,98	€ 610.631,60
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	€ 154.920,00	€ 86.186,00	€ 46.286,00
totale importi	€ 774.620,00	€ 722.751,98	€ 656.917,60
FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL	€ 408.352,03		
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	€ 91.879,21		
AGEVOLAZIONE RIDERMINATA			
CONTRIBUTO	€ 98.537,64		
AUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	€ 18.459,00		

ALLEGATO 1 - KNOW MEDICAL - SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT-EXPORT S.R.L. - PROG ID 750211 - RIDETERMINA			
SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONE RIDETERMINA
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	400730 del 24/07/2018	€ 200,00	Spesa in parte non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida di rendicontazione (primo avviamento)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	274 del 29/06/2018	€ 1.570,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida di rendicontazione (smontaggio e rimontaggio scaffalatura)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	377 del 30/06/2018	€ 3.000,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida di rendicontazione (modifica attrezzatura esistente)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	270/2018 del 18/10/2018	€ 980,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida di rendicontazione (posa PVC a teli)
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	228/2018 del 31/08/2018	€ 20.184,38	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle Linee guida di rendicontazione (posa PVC a teli)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	13 del 29/08/2018	€ 5.985,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida di rendicontazione (consulenze tecniche)

ALLEGATO 1 - KNOW MEDICAL - SOCIETA' COMMERCIALE INTERNAZIONALE IMPORT-EXPORT S.R.L. - PROG ID 750211 - RIDETERMINA			
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	15 del 17/09/2018	€ 5.985,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida di rendicontazione (consulenze tecniche)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	19 del 05/11/2018	€ 3.990,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida di rendicontazione (consulenze tecniche)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	9 del 08/06/2018	€ 17.955,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida di rendicontazione (consulenze tecniche)
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	11 del 13/07/2018	€ 5.985,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee guida di rendicontazione (consulenze tecniche)
TOTALE		€ 65.834,38	

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

D.d.s. 7 ottobre 2019 - n. 14268
2014IT16RFOP012 - RLO12017003982 - Bando linea
«INTRAPRENDO» - Asse Prioritario III - Azione III.3.A.1.1.
«Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi,
sia attraverso interventi di microfinanza»- Esiti istruttori - 68°
provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
 INTERVENTI PER LE START UP, L'ARTIGIANATO
 E LE MICROIMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final2 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;
- la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio 2017 avente ad oggetto: «Presca d'atto della 1° Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto: «Presca d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018»;
- la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad oggetto: «Presca d'atto della III Riprogrammazione del Programma

Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;
- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO», a far data 4 ottobre 2017;
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo»;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed in particolare:

- l'art. 13:
 - l'istruttoria delle domande viene realizzata con una procedura valutativa a sportello e prevede una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito realizzate da parte del soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
 - entro 20 giorni dal termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento:
 - l'elenco delle domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di soggetti MPML e Liberi Professionisti in forma singola;
 - l'elenco delle domande ammissibili (decreto di assegnazione) e non ammissibili all'Intervento Finanziario con riferimento alle categorie di «Soggetti Aspiranti».
- l'articolo 14.1 – punti 1 e 4:
 1. 1 – i soggetti ammessi qualificati come «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» devono comunicare l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti in fase di domanda (FASE 2) ...;
 4. 4 - il soggetto gestore effettua un'ulteriore istruttoria formale al fine di verificare l'effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» e provvede a trasmettere la proposta di esito al Responsabile del procedimento, il quale provvede ad approvare con proprio provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'intervento finanziario;

Visto gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso il sistema informatico SiAge e ulteriormente comunicati da Finlombarda stessa con PEC prof. Regionale n. 14869 e n. 15224

rispettivamente del 24 e 30 settembre 2019 sulla base dei quali in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dal bando, sono stati predisposti i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - n. 5 domande ammesse (concessione) all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola, per un importo complessivo di € 282.192,00;
- Allegato 2 - n. 1 domanda ammessa (assegnazione) all'Intervento Finanziario per la categoria di «Soggetti Aspiranti», per un importo complessivo di € 59.129,20;
- Allegato 3 - n. 1 domanda ammessa a concessione dell'Intervento Finanziario, a seguito di conclusione di istruttoria di FASE 2, per la categoria di soggetti MPMI - ex aspiranti imprenditori, così come stabilito all'art. 14.1.4 del bando, per un importo complessivo di € 65.000,00;
- Allegato 4 - n. 3 domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito, secondo le motivazioni riportate analiticamente nell'Allegato stesso;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle imprese di cui al citato Allegato 1 e 3 che risultano beneficiarie dell'intervento finanziario;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori delle domande ammissibili all'intervento finanziario di cui ai citati Allegati 1 e 3 e di procedere alla concessione degli importi ivi indicati, per un ammontare complessivo di € 347.192,00;

Dato atto che all'importo complessivo di € 347.192,00, su indicato, sono destinate le disponibilità finanziarie a valere:

- sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlombarda S.p.A. in attuazione della d.g.r. n. 5033/2016, per la quota di € 312.472,80 (quota a finanziamento);
- sul Bilancio regionale per la quota di € 34.719,20 (quota a fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui agli Allegati 1 e 3 verranno conclusi e rendicontati negli esercizi 2020 e 2021, come dichiarato dai soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla domanda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per gli interventi finanziari oggetto di concessione (quota a fondo perduto) all'assunzione di impegno di spesa per l'esercizio 2020 - pari ad € 13.000,00 e per l'esercizio 2021 - pari ad € 21.719,20 a favore dei soggetti beneficiari indicati ai citati Allegati 1 e 3;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che affida l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;
- la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento organizzativo 2018», con cui, tra l'altro, con decorrenza 01 dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:

- il d.d.u.o.n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o.n. 18168 del 05 dicembre 2018 con il quale è stato nominato il RUP del bando;

Dato atto che i termini previsti dal bando in merito all'assunzione del presente provvedimento sono stati rispettati;

Visti:

- la legge 57/2001 e il decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese;
- in data 4 ottobre 2019 sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-dorf) ed in data 4 ottobre 2019 è stato ottenuto il rilascio dei COR;
- si provvederà tempestivamente a convalidare i presenti aiuti nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intraprendo - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2020 e 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

1. di prendere atto, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», degli esiti istruttori, agli atti dell'Ufficio e del sistema informatico Siage, trasmessi dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. e di cui ai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Allegato 1 - Domande ammesse all'Intervento Finanziario per le categorie di soggetti MPMI e Liberi Professionisti in forma singola, per le quali si procede alla contestuale concessione dell'intervento finanziario, per l'ammontare complessivo di € 282.192,00;
- Allegato 2 - Domanda ammessa all'Intervento Finanziario per la categoria di «Soggetti Aspiranti», per le quali si procede alla contestuale assegnazione dell'intervento finanziario, per l'ammontare di € 59.129,20;
- Allegato 3 - Domanda ammessa a concessione dell'Intervento Finanziario, a seguito di conclusione dell'istruttoria di FASE 2, per l'ammontare di € 65.000,00;
- Allegato 4 - Domande non ammesse all'intervento finanziario a seguito di istruttoria di merito;

2. di comunicare ai soggetti beneficiari, di cui agli Allegati 1, 2 e 3 il presente atto, unitamente al dettaglio del piano finanziario eventualmente rideterminato per effetto dell'istruttoria di merito;

3. di assumere, sul bilancio regionale, gli impegni a favore dei beneficiari di cui agli Allegati 1 e 3 per un totale di € 34.719,20 - quota a fondo perduto, indicati nella tabella seguente, con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA UE - 2020	58715	14.01.203.10839	0,00	6.500,00	0,00
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA STATO - 2020	58716	14.01.203.10855	0,00	4.550,00	0,00
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA RL - 2020	58717	14.01.203.10873	0,00	1.950,00	0,00
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA UE - 2021	58718	14.01.203.10839	0,00	0,00	10.859,60
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA STATO - 2021	58719	14.01.203.10855	0,00	0,00	7.601,72
BANDO INTRAPRENDO - QUOTA RL - 2021	58720	14.01.203.10873	0,00	0,00	3.257,88

4. di attestare che sono state espletate le attività (CAR, COR) previste dal RNA per i soggetti di cui ai citati Allegati 1 e 3;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. di trasmettere il presente atto ai soggetti indicati all'Allegato 4, al gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda s.p.a., e ad Aria s.p.a. per gli adempimenti di competenza;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Rosa Castriotta

Allegato 1

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - MPMI (riapertura sportello)											
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE MPMI	P.IVA/C.F.	TITOLO PROGETTO	RNA - Codice COR	Investimento ammesso	Intervento Finanziario concesso	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale	CUP
1	1245219	BRESCIANI SRL	02836870341	Rilancio competitivo Bresciani	1355216	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 54.000,00	€ 6.000,00	Ammissibile con fidejussione, rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento concesso.	E34E19000830007
2	1326332	MECCANICHE MILANESI SRL	10543960966	Il gelato milanese	1355223	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 54.000,00	€ 6.000,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso.	E24E19000990007
3	1345819	COSTALIMENTARI DI COSTANTINO CHRISTIAN	10093500964	Sviluppo aziendale	1355232	€ 50.000,00	€ 32.500,00	€ 29.250,00	€ 3.250,00	Ammissibile con fidejussione, rilasciata da banche, pari al valore del finanziamento concesso.	E34E19000840007
4	1283000	ACCADEMIA MILANO SRL	09947080967	Insegnamenti accademici per studenti asiatici e non	1355252	€ 107.821,00	€ 64.692,00	€ 58.222,80	€ 6.469,20	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso.	E44E19000800007
5	1324563	BRACCHI MARCO	04064320981	Nuova realtà imprenditoriale multidisciplinare nel settore enogastronomico della città di Manerbio	1355255	€ 111.770,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso.	E14E19001320007
						€ 469.591,00	€ 282.192,00	€ 253.972,80	€ 28.219,20		

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

Allegato 2

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE AMMESSE ALL'ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO - ASPIRANTI IMPRENDITORI (riapertura sportello)								
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	TITOLO PROGETTO	Investimento	Intervento	Intervento	Intervento	Esito/quadro cauzionale
				ammesso	Finanziario assegnato	Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Finanziario: quota a fondo perduto	
1	1189861	LALLOPIZZI LUCA	CoStaff - On Demand Junion Consultants	€ 90.968,00	€ 59.129,20	€ 53.216,28	€ 5.912,92	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
				€ 90.968,00	€ 59.129,20	€ 53.216,28	€ 5.912,92	

Allegato 3

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - FASE 2 - DOMANDE AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO, A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI ISTRUTTORIA DI FASE 2 - MPMI COSTITUITE DA ASPIRANTI IMPRENDITORI													
N. ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO (art. 13.2.8.b)	DENOMINAZIONE MPMI COSTITUITA	P.IVA/C.F.	Sede operativa	RNA - Codice COR	Investimento ammesso	Intervento Finanziario concesso	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale	CUP	
1	1125792	MARCHETTI DANIELE	N. 4652 del 03-04-2019	MADTOOLS SRL	04355620164	Ponte San Pietro (BG)	1355202	€ 100.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso	E34E19000820007
							€ 100.000,00	€ 65.000,00	€ 58.500,00	€ 6.500,00			

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

Allegato 4

Bando "LINEA INTRAPRENDO" - DOMANDE NON AMMESSE ALL'INTERVENTO FINANZIARIO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI MERITO (riapertura sportello)						
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	TIPOLOGIA SOGGETTO	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
1	1298893	DOMA SERVIZI SRLS	Start Up e Sviluppo Aziendale	MPMI	Cinisello Balsamo (MI)	Domanda non ammissibile per: 1) Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo ai sensi dell' art. 13.2 c. 4 del Bando; 2) Mancato raggiungimento dell'importo minimo delle spese totali ammissibili ai sensi dell' art. 4.2 del Bando.
2	1294074	ALTRUDA FRANCESCO PAOLO	Rilanciamo	MPMI	Pavia	Domanda non ammissibile ai sensi dell' art. 6.2.1 lett. d) iii) del Bando (Soggetto operante nel settore della fabbricazione, della trasformazione e della commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco).
3	1289268	DE LUCA FAMILY CARES FOR YOU	investimento per realizzazione start-up	MPMI	Casorezzo (MI)	Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo ai sensi dell' art. 13.2 c.4 del Bando.

D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni

D.d.u.o. 2 ottobre 2019 - n. 13796

Costituzione della Consulta Pesca del Bacino 10 - Valle Camonica ai sensi della l.r. 31/2008, art. 135, comma 10

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE DI BRESCIA

Richiamata la l.r. 31/2008 «Testo unico della legge regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Premesso che:

- l'art. 135 comma 10 della citata l.r. 31/2008 prevede la costituzione di consulte pesca di bacino ciascuna così composta:
 - a) uno o più dirigenti degli uffici Territoriali regionali (UTR) territorialmente interessati, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un esperto in materia ittica individuato a seguito di selezione pubblica, che non può essere nominato in più di tre consulte pesca di bacino e non faccia parte della consulta regionale;
 - c) tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti più rappresentative;
 - d) due rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori professionisti, qualora presenti;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni di piscicoltori o acquacoltori più rappresentative, qualora presenti;
 - f) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste più rappresentative;
- il comma 10 quater dello stesso articolo prevede che le consulte di bacino siano nominate con decreto del dirigente dell'UTR con prevalenza di superficie territoriale nel bacino di pesca e che con lo stesso decreto sono definite le modalità di funzionamento;

Considerato che il bacino 10 - Valle Camonica è ricompreso per la maggior parte nella provincia di Brescia che compete ad UTR Brescia e per la restante parte nella provincia di Bergamo che compete ad UTR Bergamo;

Preso atto che per la nomina dell'esperto in materia ittica è stato pubblicato l'avviso per l'acquisizione di candidature per la nomina, tramite selezione pubblica, di «un esperto in materia ittica con funzione di consulente scientifico» per ciascuna delle consulte pesca di bacino di competenza dei rispettivi uffici territoriali regionali (UTR) come da comunicato pubblicato dalla D.G. Agricoltura sul BURL n. 12 del 20 marzo 2019;

Atteso che:

- come da verbale 16 maggio 2019 in atti e successiva comunicazione 10 giugno 2019 Prot. A303.2019.0015394, a conclusione della procedura è stato individuato dal dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca d'intesa con la Direzione Generale Agricoltura, quale esperto in materia ittica per il Bacino n. 10 il dott. Gaetano Gentili;
- il dott. Gaetano Gentili non è dipendente di pubblica amministrazione e, pertanto, non si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza come previsto dall'art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001;

Acquisite

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'esperto ittico ai sensi del d.p.r. 445/2000 in merito all'assoggettamento alle disposizioni del «Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.)» di cui alla d.g.r. n. 1222 del 4 febbraio 2019 dell'incarico in oggetto;
- l'attestazione del dirigente della Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 53 comma 14 del d.lgs. 165/2001;
- il certificato del casellario giudiziale in data 23 settembre 2019 di verifica della dichiarazione del dott. Gaetano Gentili di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per reati in materia di pesca e tutela dell'ambiente;

Considerato che per i rappresentati di cui alle sopra citate lettere c), e) ed f), con note agli atti del procedimento istruttorio, è stato formalmente richiesto alle Associazioni presenti sul territorio il numero dei loro associati al fine di individuare le più rappresentative;

Dato atto che, a conclusione della procedura, è stata chiesta alle Associazioni risultate essere le maggiormente rappresentative la designazione di un loro rappresentante e più precisamente:

- per la nomina dei tre rappresentanti designati dalle associazioni dei pescatori dilettanti a FIPSAS, ASSOLAGHI e UPBS (prot. AE03.2019.0009118, AE03.2019.000009116 e AE03.2019.0009117 del 16 aprile 2019), che hanno formalizzato i seguenti nominativi con le note di seguito citate ed acquisite agli atti:
 - Antonio Frassine per FIPSAS (prot n. AE03.2019.0010461 del 2 maggio 2019),
 - Germano Bana per UPBS (prot. n. AE.03.2019.0010240 del 30 aprile 2019),
 - Galli Marco per Assolaghi (prot. n. AE03.2019.0011571 del 10 maggio 2019);
- per la nomina del rappresentante delle associazioni di piscicoltori o acquacoltori è stata inviata in data 16 aprile 2019 (prot. n. AE03.2019.0009110) comunicazione all'Associazione Piscicoltori italiani che, entro i termini indicati, non ha fatto pervenire alcuna risposta;
- per la nomina del rappresentante delle associazioni ambientaliste con comunicazione in data 16 aprile 2019 (prot. AE03.2019.0009108) sono state invitate le Associazioni WWF e LIPU, a designare, come da loro espressamente richiesto, il proprio unico e condiviso rappresentante; Il WWF con comunicazione prot. n. AE03.2019.0013295 del 22 maggio 2019 ha designato Gianfranco Damiolini;

Ritenuto per quanto sopra di nominare quali componenti della Consulta di bacino 10 - Valle Camonica:

- Il Dirigente pro-tempore della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR Brescia in qualità di Presidente;
- Il Dirigente pro-tempore della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR Bergamo;
- un esperto in materia ittica: Gaetano Gentili
- i tre rappresentanti designati dalle associazioni di pescatori dilettanti:
 - Frassine Antonio
 - Germano Bana
 - Galli Marco
- il rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste: Gianfranco Damiolini;

Ritenuto altresì opportuno, conformemente a quanto previsto dal comma 10 quater dell'art. 135 della L.R. 31/2008 definire le «Finalità e modalità di funzionamento della Consulta Pesca di bacino 10 Valle Camonica» come risulta dal testo allegato (allegato 1);

Dato atto che il presente provvedimento non conclude il relativo procedimento nei termini di 120 giorni previsti dall'art. 13 comma 2 della l.r. 4 dicembre 2018 n. 17 per il protrarsi delle procedure di individuazione dell'esperto ittico;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 1631 del 15 maggio 2019 «IV Provvedimento organizzativo 2019» con la quale è stato affidato a Enrica Gennari l'incarico di Dirigente dell'Ufficio territoriale Regionale di Brescia;

DECRETA

1. di istituire, ai sensi della l.r. 31/2008, art. 135, la Consulta pesca di bacino 10 - Valle Camonica così composta:

- Il Dirigente pro-tempore della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR Brescia in qualità di Presidente;
- Il Dirigente pro-tempore della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'UTR Bergamo;
- Gaetano Gentili, esperto in materia ittica;
- Frassine Antonio, Germano Bana e Galli Marco, in qualità di rappresentanti designati dalle associazioni dei pescatori dilettanti;
- Gianfranco Damiolini in qualità di rappresentante designata dalle associazioni ambientaliste;

2. di stabilire le «Finalità e modalità di funzionamento della Consulta pesca di bacino 10 Valle Camonica» ai sensi del comma 10 quater dell'art. 135 della l.r. 31/2008, così come indicate all'allegato 1 del presente atto;

Serie Ordinaria n. 41 - Venerdì 11 ottobre 2019

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale essendo la partecipazione alla Consulta completamente gratuita;

4. di pubblicare sul BURL e sul sito internet regionale il presente atto;

5. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di dare atto che per l'esperto in materia ittica si procederà alla pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013;

7. di dare atto che i membri della consulta sono soggetti agli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, e prestano la massima collaborazione al fine di consentire l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. La violazione di tali obblighi costituisce causa di decadenza dall'incarico;

8. l'inosservanza da parte dei membri della consulta delle modalità di funzionamento dell'organismo consultivo o specifiche inadempienze degli obblighi connessi all'incarico sarà valutata quale causa di decadenza;

9. di trasmettere il presente decreto ai componenti della Consulta della pesca e alla Direzione Generale Agricoltura.

Il dirigente
Enrica Gennari